Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38 DEL 22-05-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (19 MARZO - 04 E 18 APRILE 2025)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 19.03.2025: **n. 08, n. 09, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti……..

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 19.03.2025: **n. 08, n. 09, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14.**

successivamente:

Visto il verbale della delibera C.C. della seduta del 04.04.2025: **n. 15.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti……..

DELIBERA

Di approvare il verbale della delibera C.C. della seduta del 04.04.2025: **n. 15.**

successivamente:

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 18.04.2025: **n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti……..

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 18.04.2025: **n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30.**
.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38 DEL 22-05-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (19 MARZO - 04 E 18 APRILE 2025)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **23-05-2025**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 DEL 09-05-2025

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N.102 DEL 08/05/2025 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 93 del 20/12/2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025 - 2027 con i relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 08/05/2025 avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 con applicazione di avanzo di amministrazione"

Considerato che la richiamata delibera oggetto del presente atto di ratifica è stata assunta in via d'urgenza della Giunta Comunale per consentire di intraprendere le iniziative necessarie all'attuazione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale come sopra esposti;

Verificato che tale variazione, allegata al presente atto, non altera il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

- dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 allegato al presente atto;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 08/05/2025, avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 con applicazione di avanzo di amministrazione”;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 08/05/2025, avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 con applicazione di avanzo di amministrazione”.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 DEL 09-05-2025

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N.102 DEL 08/05/2025 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 16-05-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 DEL 09-05-2025

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N.102 DEL 08/05/2025 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 16-05-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano

Comune di Monte Argentario (GR)

VARIAZIONE n. 15 del 06-05-2025

Descrizione:

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO n. **102** Tipo **28 DELIBERA DI GIUNTA** del **08-05-2025**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2025	800.000,00	3.666.620,37	244.301,79	0,00	3.910.922,16
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1.01.01.49	Tasse sulle concessioni comunali	2025	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
			2026	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2027	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2025	217.500,00	256.713,50	-20.000,00	0,00	236.713,50
			2026	197.500,00	207.500,00	-25.000,00	0,00	182.500,00
			2027	197.500,00	207.500,00	-25.000,00	0,00	182.500,00
			Cassa	315.967,20	349.155,50	-20.000,00	0,00	329.155,50
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2025	1.867.996,00	1.867.996,00	88.000,00	0,00	1.955.996,00
			2026	1.881.996,00	1.881.996,00	55.000,00	0,00	1.936.996,00
			2027	1.881.996,00	1.881.996,00	55.000,00	0,00	1.936.996,00
			Cassa	2.161.390,42	2.067.082,35	88.000,00	0,00	2.155.082,35
E	3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2025	35.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
			2026	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
			2027	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
			Cassa	35.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	228.500,00	289.000,00	0,00	50.000,00	339.000,00
			2026	228.500,00	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00
			2027	228.500,00	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00
			Cassa	255.558,05	311.602,55	0,00	50.000,00	361.602,55

Comune di Monte Argentario (GR)

VARIAZIONE n. 15 del 06-05-2025

Descrizione:

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO n. **102** Tipo **28 DELIBERA DI GIUNTA** del **08-05-2025**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.03-1.10	Altre spese correnti	2025	4.000,00	85.605,00	0,00	-46.605,00	39.000,00
			2026	4.000,00	97.210,00	0,00	-93.210,00	4.000,00
			2027	4.000,00	97.210,00	0,00	-93.210,00	4.000,00
			Cassa	580.131,73	545.684,52	0,00	0,00	545.684,52
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2025	1.820.208,00	4.576.378,77	0,00	150.000,00	4.726.378,77
			2026	2.311.000,00	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
			2027	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			Cassa	2.140.489,90	3.382.084,06	0,00	150.000,00	3.532.084,06
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	74.500,00	75.500,00	0,00	5.000,00	80.500,00
			2026	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
			2027	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
			Cassa	87.931,64	81.568,00	0,00	5.000,00	86.568,00
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	975.100,00	997.973,75	0,00	75.000,00	1.072.973,75
			2026	977.500,00	977.500,00	0,00	80.000,00	1.057.500,00
			2027	977.500,00	977.500,00	0,00	80.000,00	1.057.500,00
			Cassa	1.191.514,48	1.100.599,28	0,00	75.000,00	1.175.599,28
U	04.06-1.04	Trasferimenti correnti	2025	50.000,00	50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00
			2026	50.000,00	50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00
			2027	50.000,00	50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00
			Cassa	50.000,00	94.998,80	0,00	-45.000,00	49.998,80
U	06.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	80.000,00	80.000,00	0,00	66.000,00	146.000,00
			2026	80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
			2027	80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00

Comune di Monte Argentario (GR)

VARIAZIONE n. 15 del 06-05-2025

Descrizione:

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO n. **102** Tipo **28 DELIBERA DI GIUNTA** del **08-05-2025**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	126.087,54	106.963,27	0,00	66.000,00	172.963,27
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	5.755.497,34	5.755.497,34	0,00	44.301,79	5.799.799,13
			2026	5.755.786,97	5.755.786,97	0,00	0,00	5.755.786,97
			2027	5.756.086,67	5.756.086,67	0,00	0,00	5.756.086,67
			Cassa	7.043.230,21	6.497.776,60	0,00	44.301,79	6.542.078,39
U	20.03-1.10	Altre spese correnti	2025	39.600,00	39.600,00	0,00	46.605,00	86.205,00
			2026	16.600,00	16.600,00	0,00	93.210,00	109.810,00
			2027	16.600,00	16.600,00	0,00	93.210,00	109.810,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Monte Argentario (GR)

VARIAZIONE n. 15 del 06-05-2025

Descrizione:

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO n. **102** Tipo **28 DELIBERA DI GIUNTA** del **08-05-2025**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2025	345.301,79	345.301,79	0,00
	2026	55.000,00	55.000,00	0,00
	2027	55.000,00	55.000,00	0,00
	Cassa	101.000,00	345.301,79	-244.301,79

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 18 del 06.05.2025

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04/05/2023.

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";

Visto il prospetto predisposto, allegato alla predetta proposta di deliberazione di variazione al bilancio di previsione riferito alle annualità 2025/2027 recanti il dettaglio delle variazioni effettuate;

Considerato che:

- il dirigente dell'Area economico finanziaria ha redatto la variazione sulla base di quanto richiesto dai dirigenti delle varie aree e le maggiori spese vengono compensate da maggiori entrate e da minori spese,;
- l'urgenza è motivata dall'attivazione di una modalità diversa dagli altri anni relativa al servizio centri estivi che contempla un progetto educativo, nella frazione di Porto Santo Stefano, anche nelle ore pomeridiane con somministrazione del pranzo ed aperto anche ad utenti diversamente abili;

Dato atto che il Responsabile dell'area economico finanziaria non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio connessi alla variazione di cui trattasi.

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata:

a) non viene modificato l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione esercizio 2025/2027;

b) viene rispettato il divieto di:

- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto, inoltre, il D.Lgs. 118/2011, di introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, che ha modificato la disciplina delle variazioni di bilancio di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Visto, infine, l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.Lgs 267/2000 art. 175 c. 4 si segnala che la presente variazione debba essere ratificata a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Viareggio 6 maggio 2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Pietro Giomi

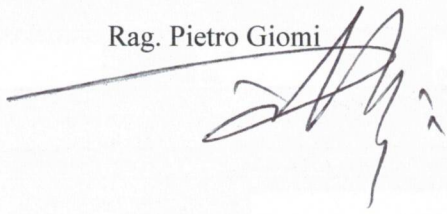

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31 DEL 07-05-2025

OGGETTO: DEPOSITO FORMALE RELATIVO AGLI STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI. ADDENDUM al deposito n.1456/2024 e n.1455/2024 delle indagini geologiche relative al PIANO OPERATIVO e al PIANO STRUTTURALE COMUNALE di Monte Argentario. Procedimento ex art. 21 della legge regionale 65/2014.

DIRIGENTE
DIPARTIMENTO II – AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

In data 08/11/2025, con Delibera di Consiglio n. 72/2024, il Comune di Monte Argentario, ha adottato il nuovo Piano Strutturale (PS);

In data 19/11/2025, con Delibera di Consiglio n. 82/2024, il Comune di Monte Argentario, ha adottato il Piano Operativo Comunale (POC);

I due procedimenti finalizzati alla approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PS) e del primo Piano Operativo Comunale (POC), sono stati coordinati, sin dalla fase di avvio del procedimento, come da DGC 156/2021 e successive DGC 162/2021 da ultimo aggiornato alle Linee programmatiche espressa da questa Amministrazione in data 29 maggio 2023, con deliberazione della Giunta n. 113 del 11/08/2023 avente ad oggetto: "*Obbiettivi programmatici per la redazione del Piano Operativo - Atto di indirizzo recante definizione delle nuove linee programmatiche e degli obbiettivi perseguiti dalla pianificazione comunale*";

DATO ATTO CHE:

In data 17/10/2024 con prot. 45374, ovvero antecedentemente alla adozione dei predetti strumenti urbanistici, l'amministrazione aveva provveduto al deposito delle indagini geologiche idrauliche e sismiche, ai sensi dell'art.104 della LRT 65/2014 e del D.P.G.R. 5/r/2020, presso il competente Settore Genio Civile Toscana Sud relativamente sia al quadro conoscitivo del Piano Strutturale ed in medesima data del 17/10/2024 con distinto prot. 45375 è stato altresì effettuato il deposito relativo alle fattibilità geologiche, idrauliche e sismiche del Piano Operativo;

La documentazione depositata presso l'ufficio tecnico regionale ha coinciso con quanto trasmesso, in data 05/07/2024 con prot. 27444 e in data 15/10/2024 con prot. 44896, da parte dei tecnici incaricati degli studi

geologico-idraulici ovvero:

- ai fini della successiva adozione del Piano Strutturale, con i seguenti elaborati, inseriti nella sezione denominata **"Elaborati GEOLOGICI-IDRAULICI":**

- Relazione geologica PS;
- Tav. G01.1 – Carta geologica;
- Tav. G01.2 – Carta geologica;
- Tav. G02.1 - Carta geomorfologica;
- Tav. G02.2 – Carta geomorfologica;
- Tav. G03.1 – Carta delle Pendenze;
- Tav. G03.2 – Carta delle Pendenze;
- Tav. G04.1 – Carta Litotecnica;
- Tav. G04.2 – Carta Litotecnica;
- Tav. G05.1 – Carta Idrogeologica;
- Tav. G05.2 – Carta Idrogeologica;
- Tav. G06.1 – Carta delle Problematiche Idrogeologiche;
- Tav. G06.2 – Carta delle Problematiche Idrogeologiche;
- Tav. G07.1 – Carta PGeologica;
- Tav. G07.2 – Carta PGeologica;
- Elaborati GIS;

- ai fini della successiva adozione del Piano Operativo Comunale, con i seguenti elaborati, inseriti nella sezione denominata **"Elaborati GEOLOGICI-IDRAULICI":**

- Relazione geologica PO;
- Tav. G01.1 – Carta Aree esposte a fenomeni geologici;
- Tav. G01.2 – Carta Aree esposte a fenomeni geologici;
- Elaborati GIS;

In data 24/10/2024 prot. 46083, il Genio, in relazione ai predetti depositi ed a seguito del mero controllo formale, in base al regolamento di cui al predetto D.P.G.R. 5/r/2020, ha trasmesso, attestazioni di avvenuto deposito assunte al numero 1455 del 21/10/2024 con riferimento al Piano Strutturale ed al numero 1456/2024, con riferimento al Piano Operativo;

In data 17/12/2024 con prot. 54440, la Regione Toscana, *"Settore Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Toscana Sud*", in riferimento al predetto deposito n. 1455 del 21/10/2024, delle indagini geologiche relative al "Piano Strutturale" (adottato con D.C.C. n. 72 del 08/11/2024), a seguito del controllo di merito sulle predette indagini geologiche, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.P.G.R. 5/R/2020 ha formulato una richiesta di integrazioni. Tale richiesta è stata inoltrata in data 19/12/2025 prot.54999 ai tecnici progettisti delle indagini geologiche;

In data 20/12/2024, prot. 55314, la Regione Toscana, *"Settore Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Toscana Sud",* in riferimento al predetto deposito n. 1456 del 21/10/2024, delle indagini geologiche relative al "Piano Operativo" (adottato con D.C.C. n. 82 del 19/11/2024), a seguito del controllo di merito sulle predette indagini geologiche, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.P.G.R. 5/R/2020 ha formulato una richiesta di integrazioni. Anche tale richiesta è stata inoltrata in data 23/12/2025 prot. 55473 ai tecnici progettisti delle indagini geologiche;

RICORDATO CHE:

In data 04/12/2024, a seguito delle trasmissioni del 27/11/2024 con note prot. n. 51442 e 51441, sono stati pubblicati, sul BURT n. 49/2024, gli avvisi che informavano, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 65/2014, dell'avvenuta adozione del Nuovo Piano Strutturale Comunale e del primo Piano

Operativo Comunale nonchè dell'avvenuto deposito di tutti i relativi elaborati presso la Sede Comunale - Segreteria Generale per la durata di 60 giorni in libera visione e della facoltà di presentare osservazioni entro lo stesso termine. Tale avviso di pubblicazione sul BURT, assumeva validità anche ai fini del procedimento VAS ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 25 della legge regionale 10/2010, coincidendo il termine perentorio di 60 giorni, entro il quale potevano essere presentate i contributi ai fini VAS e le eventuali osservazioni ai fini del procedimento urbanistico;

RISCONTRATO CHE:

In data 02/05/2025 prot. n. 16862 i tecnici incaricati di effettuare le indagini geologiche, idrauliche e sismiche, a firma del Dott. Ing. L. Moretti e del Dott. Geol. Simone Fiaschi, hanno provveduto a trasmettere integrazione a quanto consegnato in data 05/07/2024 e 15/10/2024 relativa specificatamente la documentazione tecnica inerente le indagini idrauliche riferite sia al Piano Strutturale che al Piano Operativo così articolata:

- IDR.01 – relazione idrologica e idraulica PS
- IDR.01 – relazione idrologica e idraulica PO
- Tav. IDR.02.01 – Modello idrologico – individuazione bacini idrografici (scala 1:15.000)
- Tav. IDR.02.02 - Modello idrologico – Gerarchizzazione (scala 1:15.000)
- Tav. IDR.02.03 - Modello idrologico – Coefficiente di infiltrazione e saturazione (scala 1:15.000)
- Tav. IDR.02.04 - Modello idrologico – Aree boscate (scala 1:15.000)
- Tav. IDR.02.05 - Modello idrologico – Curve Number (scala 1:15.000)
- Tav. IDR.03.00 - Modello idraulico – Planimetria (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.03.01 - Modello idraulico – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.03.02 - Modello idraulico – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.04.00 – Battenti idrometrici massimi TR30 anni – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.04.01 - Battenti idrometrici massimi TR30 anni – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.04.02 - Battenti idrometrici massimi TR30 anni – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.05.00 – Battenti idrometrici massimi TR200 anni – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.05.01 - Battenti idrometrici massimi TR200 anni – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.05.02 - Battenti idrometrici massimi TR200 anni – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.06.00 – Velocità idrauliche massime TR30 anni – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.06.01 - Velocità idrauliche massime TR30 anni – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.06.02 - Velocità idrauliche massime TR30 anni – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.07.00 – Velocità idrauliche massime TR200 anni – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.07.01 - Velocità idrauliche massime TR200 anni – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.07.02 - Velocità idrauliche massime TR200 anni – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.08.00 – Carta della magnitudo idraulica – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.08.01 - Carta della magnitudo idraulica – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.08.02 - Carta della magnitudo idraulica – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.09.00 – Planimetria delle aree allagate – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.09.01 - Planimetria delle aree allagate – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.09.02 - Planimetria delle aree allagate – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.10.00 – Carta delle aree a pericolosità idraulica – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.10.01 - Carta delle aree a pericolosità idraulica – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.10.02 - Carta delle aree a pericolosità idraulica – Quadrante 2 (scala 1:10.000)

Tale trasmissione veniva effettuata al fine di integrare quanto precedentemente trasmesso in data 04/07/2024, provvedendo a tal fine ad aggiornare anche i moduli ai fini del deposito presso il Genio Civile, rappresentando come tale documentazione, ancorchè già trasmessa al Genio ai fini istruttori: "*non era stata mai consegnata ufficialmente al Comune di Monte Argentario*" che pertanto non aveva potuto provvedere alla: "*pubblicazione di questa parte del quadro conoscitivo sul sito istituzionale dell'Ente*";

DATO ATTO CHE:

Come evidenziato nella predetta lettera di trasmissione del 02/05/2025, tale documentazione, già formalmente trasmessa, da parte dei tecnici incaricati al competente ufficio tecnico regionale, ai fini dell'istruttoria tecnica di competenza, non è mai transitata attraverso l'Amministrazione comunale, ai fini della pubblicazione sul sito dell'amministrazione comunale nonchè ai fini della previa, effettuazione del deposito di tali indagini;

In data 06/05/2025 con prot. 17446 e prot. 17447 si è pertanto provveduto ad integrare il deposito delle indagini idrauliche, ai sensi dell'art.104 della LRT 65/2014 e del D.P.G.R. 5/r/2020, presso il competente Settore Genio Civile Toscana Sud,;

RICORDATO CHE:

Ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 65/2014 il Piano Strutturale, si forma in conformità al PIT, al PTC e al PTCM e si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio e della strategia dello sviluppo sostenibile;

Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38, della legge regionale 65/2014, i Comuni devono assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio;

Ai sensi dell'art 15 del DPGR n.4/R del 14.02.2017 "Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante della informazione e della partecipazione", le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'Amministrazione procedente nel programma delle attività come definite nell'atto di avvio del procedimento;

DATO ATTO CHE:

Ai sensi dell'art. 21 della legge 65/2014, relativo agli: "*Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali*", risulterebbe astrattamente possibile procedere: "*all'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante un'unica deliberazione*";

RISCONTRATO CHE:

Tale integrazione delle indagini idrauliche, rientra nella fattispecie di cui al comma 1 del predetto art. 21 in quanto lo stesso non comporta: "*conseguenze sulle discipline*" oggetto delle previsioni adottate con la Delibera di Consiglio Comunale n. 72/2024, in quanto le stesse risultavano già recepite negli elaborati del Piano Strutturale in quelli del Piano Operativo, tanto che le indagini in questione risultano nell'elenco degli elaborati costitutivi sia dell'uno che dell'altro contenuti nelle rispettive Norme; e inoltre in particolare per il PS nelle Norme in particolare ai Titoli III e VI, nelle Tavole delle Invarianti riferite alla morfogenetica, nelle tavole dello Statuto con riguardo al vincolo idrogeologico, nelle Schede per le azioni esterne al territorio urbanizzato, nonché nella valutazione ambientale strategica; per il PO nelle Norme Tecniche di Attuazione in particolare nella Parte VI e nelle Schede delle azioni interne ed esterne al territorio urbanizzato;

Ai sensi del predetto art.21, risulterebbe pertanto astrattamente possibile provvedere a tale aggiornamento "*mediante un'unica deliberazione*";

Ai sensi del comma 2 del predetto art.21: "*Ciascun soggetto di cui all'articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali di cui al medesimo comma, la deliberazione di aggiornamento o di correzione il cui avviso è pubblicato sul BURT*";

RITENUTO CHE:

Risultando ad oggi il procedimento finalizzato alla definitiva approvazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo in corso di adozione, si ritiene opportuno provvedere ad una nuova fase di pubblicazione e partecipazione di tali indagini, al fine di consentire la proposizione di eventuali osservazioni e/o contributi in merito;

VISTO il Piano di indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n.37/2015;

VISTO il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto approvato con Delibera di C.P. n° 20 del 11/06/2010 e s.m.ed i.;

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di Incidenza" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015 n.30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale" ;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 55 del Codice della navigazione;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il DPR 30/2001;

VISTO il DPR 327/2001;

VISTO il Dlgs 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ma implicando variazioni del regime di trasformabilità dei suoli determina, in via indiretta, riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente che però non sono ad oggi quantificabili;

RITENUTO pertanto di dover acquisire, congiuntamente al parere di regolarità tecnica anche il parere di regolarità contabile;

ACQUISITI a tal fine i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Arch. Bengasi Michele Fiorini e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate, Entrate Dott. Stefano Taccioli, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

1) Di dichiarare parte integrante sostanziale le premesse sopra riportate e i documenti allegati;

2) Di aggiornare, ai sensi dell'art.21 della L.R.T. 65/2014, il quadro conoscitivo relativo alle indagini idrauliche riferite sia al Piano Strutturale che al Piano Operativo adottati, rispettivamente con Delibere di Consiglio Comunale n 72 del 08/11/2024 ed n. 82 del 19/11/2024 costituito dai seguenti elaborati, in formato digitale, allegati alla presente deliberazione e consultabili tramite apposito link:

- IDR.01 – relazione idrologica e idraulica PS
- IDR.01 – relazione idrologica e idraulica PO
- Tav. IDR.02.01 – Modello idrologico – individuazione bacini idrografici (scala 1:15.000)
- Tav. IDR.02.02 - Modello idrologico – Gerarchizzazione (scala 1:15.000)
- Tav. IDR.02.03 - Modello idrologico – Coefficiente di infiltrazione e saturazione (scala 1:15.000)

- Tav. IDR.02.04 - Modello idrologico – Aree boscate (scala 1:15.000)
- Tav. IDR.02.05 - Modello idrologico – Curve Number (scala 1:15.000)
- Tav. IDR.03.00 - Modello idraulico – Planimetria (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.03.01 - Modello idraulico – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.03.02 - Modello idraulico – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.04.00 – Battenti idrometrici massimi TR30 anni – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.04.01 - Battenti idrometrici massimi TR30 anni – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.04.02 - Battenti idrometrici massimi TR30 anni – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.05.00 – Battenti idrometrici massimi TR200 anni – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.05.01 - Battenti idrometrici massimi TR200 anni – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.05.02 - Battenti idrometrici massimi TR200 anni – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.06.00 – Velocità idrauliche massime TR30 anni – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.06.01 - Velocità idrauliche massime TR30 anni – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.06.02 - Velocità idrauliche massime TR30 anni – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.07.00 – Velocità idrauliche massime TR200 anni – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.07.01 - Velocità idrauliche massime TR200 anni – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.07.02 - Velocità idrauliche massime TR200 anni – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.08.00 – Carta della magnitudo idraulica – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.08.01 - Carta della magnitudo idraulica – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.08.02 - Carta della magnitudo idraulica – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.09.00 – Planimetria delle aree allagate – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.09.01 - Planimetria delle aree allagate – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.09.02 - Planimetria delle aree allagate – Quadrante 2 (scala 1:10.000)
- Tav. IDR.10.00 – Carta delle aree a pericolosità idraulica – Inquadramento (scala 1:15.000)
    - Tav. IDR.10.01 - Carta delle aree a pericolosità idraulica – Quadrante 1 (scala 1:10.000)
    - Tav. IDR.10.02 - Carta delle aree a pericolosità idraulica – Quadrante 2 (scala 1:10.000)

3) Di dare atto che eventuali osservazione inerenti esclusivamente gli aspetti idraulici integrativi del quadro conoscitivo del Piano Strutturale e del Piano Operativo, oggetto della presente deliberazione, potranno pervenire entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 65/2014;

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013, si provvederà alla pubblicazione in forma integrale della documentazione depositata nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente alle sottosezioni /provvedimenti organi indirizzo politico/ e /pianificazione e governo del territorio/ tramite apposto link;

5) Di dare atto che, ai fini dell'obbligo legale di pubblicazione all'Albo pretorio online di tutti gli allegati alla presente deliberazione, data la voluminosità e complessità quantitativa dei documenti da pubblicare, gli stessi vengono depositati, in formato digitale .pdf presso il Dipartimento II – *Gestione del Territorio e Assetto Urbano – Area Pianificazione Territoriale*, nonché pubblicati, a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione, sul sito internet comunale al link:

https://109.71.238.171:32768/index.php/s/MDa64AgYXJMbrKP

6) Di dare mandato agli Uffici preposti affinché vengano predisposti tutti gli adempimenti conseguenti comprensivi delle pubblicazioni obbligatorie per legge;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – TUEL approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31 DEL 07-05-2025

OGGETTO: DEPOSITO FORMALE RELATIVO AGLI STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI. ADDENDUM al deposito n.1456/2024 e n.1455/2024 delle indagini geologiche relative al PIANO OPERATIVO e al PIANO STRUTTURALE COMUNALE di Monte Argentario. Procedimento ex art. 21 della legge regionale 65/2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 07-05-2025

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31 DEL 07-05-2025

OGGETTO: DEPOSITO FORMALE RELATIVO AGLI STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI. ADDENDUM al deposito n.1456/2024 e n.1455/2024 delle indagini geologiche relative al PIANO OPERATIVO e al PIANO STRUTTURALE COMUNALE di Monte Argentario. Procedimento ex art. 21 della legge regionale 65/2014.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 07-05-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 16-05-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE DI CONFERMA DELLE PREVSIONI DI R.U. RELATIVE AL COMPARTO Tn.3.7 DECADUTE MA ANCORA NECESSARIE PER IL REPERIMENTO DELLO STANDARD NAUTICO E PARCHEGGIO UBICATO ESTERNAMENTE ALL'AMBITO PORTUALE DI CALA GALERA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO PRESENTATO PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO II – AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

Premesso che:

In data 17/11/2023, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2023, è stato adottata la variante di conferma delle previsioni di Regolamento Urbanistico relative al **Comparto Tn 3.7,** decadute ma ancora necessarie per il reperimento dello standard nautico ubicato esternamente all'ambito portuale di Cala Galera, ai sensi dell'art. 238 c.2 della legge regionale 65/2014 e contestuale adozione del Piano attuativo di lottizzazione convenzionato di iniziativa privata e del relativo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 107 della legge regionale 65/2014, recante "*Norme per il governo del Territorio*", unitamente al quadro valutativo, secondo quanto previsto dalla legge regionale 10/2010 recante "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)";*

In data 06/12/2023 con nota prot. n.43662, la predetta deliberazione di adozione, comprensiva dei relativi allegati e del quadro valutativo, è stata trasmessa, ai sensi dell'art.19 della legge regionale 65/2014, alla Provincia di Grosseto ed alla Regione Toscana rimarcando che la stessa costituiva variante al RU vigente finalizzata alla conferma delle previsioni urbanistiche decadute;

In data 06/12/2023, prot. 43545, è pervenuto, da parte della Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio Civile Toscana Sud, una nota con la quale comunicava che, a seguito del controllo effettuato sulle indagini geologiche depositate e redatte ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.P.G.R. 5/R/2020, e tenuto conto che gli studi idraulici comportano l'aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, veniva richiesta documentazione integrativa. In data 14/12/2023 prot 44766, la predetta richiesta integrazioni è stata trasmessa al tecnico progettista del piano attuativo in qualità anche di procuratore dei soggetti proponenti, arch. Andrea Spinelli;

In data 13/12/2023 (a seguito di trasmissione del 06/12/2023 con nota prot. n.43712), è stato pubblicato sul BURT n. 50/2023, l'avviso che informava, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 65/2014, dell'avvenuta adozione della variante di conferma delle previsioni del RU e del Piano Attuativo, nonchè dell'avvenuto deposito di tutti i relativi elaborati presso la Sede Comunale - Segreteria Generale per la durata di 60 giorni in libera visione e della facoltà di presentare osservazioni entro lo stesso termine. Tale avviso di pubblicazione sul BURT, ha assunto validità anche ai fini del procedimento VAS ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 25 della legge regionale 10/2010, coincidendo il termine perentorio di 60 giorni, entro il quale potevano essere presentate i contributi ai fini del processo di VAS e osservazioni ai fini del procedimento urbanistico;

In data 11/01/2024 prot. 1302, a seguito della integrale trasmissione della documentazione oggetto di adozione, è pervenuto, da parte della Regione Toscana-Direzione Urbanistica e Sostenibilità un contributo ai sensi degli artt. 34 e 53 della L.R. 65/2014 inerente il procedimento urbanistico;

In data 23/01/2024 prot.3059, a seguito di integrazione documentale del 15/01/2024, la predetta documentazione integrativa richiesta in data 06/12/2023 veniva trasmessa alla Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo;

In data 31/01/2024 prot.4196, è pervenuto **parere favorevole** della Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio Civile Toscana Sud, in relazione al Deposito delle indagini geologiche, assunto al n. 1433 del 26/10/2023;

In data 13/02/2024, con nota prot. n.6105, essendo stato riscontrato (a seguito di nota della Regione Toscana, settore VAS del 01/02/2024 prot.4481) che, per mero errore materiale, la documentazione VAS non era stata trasmessa agli SCA, si è provveduto a darene comunicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 10/2010. E' stata inoltre trasmessa, per via telematica, tutta la documentazione adottata, all'Autorità Competente ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), invitando tali soggetti competenti ad esprimere i propri pareri nulla osta ed atti di assenso comunque denominati;

Entro il termine fissato per la presentazione delle osservazioni e per l'invio dei contributi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), non sono pervenute osservazioni/contributi da parte della Provincia di Grosseto mentre è pervenuto n.1 contributo VAS, che è stato trasmesso all'Autorità Competente ai fini dell'espressione del Parere Motivato, e in particolare:

- In data 15/04/2024, prot. 14677, è pervenuto contributo dell'Acquedotto del Fiora (AdF) identificato al numero 9976 del 12/0472024;

In data 24/04/2024 prot.16090 il predetto contributo VAS reso dall'Acquedotto del Fiora (AdF), è stato trasmesso, ai fini dell'espressione del parere motivato ai fini VAS di cui all'art. 26 della legge regionale 10/2010, all'Autorità Competente;

In data 14/05/2024 prot. 19033 l'Autorità Competente ai fini VAS ha reso il proprio Parere Motivato ai sensi dell'art.26 della legge regionale 10/2010 recante prescrizioni ed indicazioni successivamente trasmesso, in data 16/05/2024 prot.19717 ai soggetti proponenti ai fini dell'adeguamento degli elaborati e le predisposizione del documento di sintesi. Tale trasmissione è stata rettificata in data 07/06/2024 prot. 22984 in quanto, a seguito di ulteriori verifiche, emergeva un mero errore materiale nella predetta nota di trasmissione che pertanto si provvedeva ad emendare;

Ricordato che:

Il Comune di Monte Argentario è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 25/07/2002;

Il Comune di Monte Argentario è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2012, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 1/2005 recante “Norme per il governo del territorio”;

Il Comune di Monte Argentario è dotato di Piano Regolato Portuale del Porto di Cala Galera approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.85 del 19/11/2016 ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 e 111 della legge regionale 65/2014 e pubblicato sul BURT n. 10 del 08/03/2017;

Il Comune di Monte Argentario ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 222 delle disposizioni transitorie della L.R. 65/2014, pertanto, essendo decorsi 5 anni dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, al Comune non è consentita l’adozione di nuove varianti, salvo le tipologie di varianti di cui all’art. 238, oltre che quelle di cui all’art. 252-ter e di cui all’art. 252-quater della medesima legge;

Ricordato inoltre che :

Il Comune di Monte Argentario, alla data del 17/11/2023 **di adozione del presente piano attuativo e contestuale variante di conferma delle previsioni del RU,** ricadeva nella disciplina ex art. 222 delle disposizioni transitorie della L.R. 65/2014 essendo decorsi 5 anni dall’entrata in vigore della legge stessa, pertanto aveva avviato le procedure per la redazione del nuovo Piano Strutturale e del primo Piano Operativo ai sensi della legge regionale 65/2014, con Delibera di Giunta Comunale del n.184 del 09/12/2014, e con successiva integrazione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 188/2023 (recante integrazione all'atto di avvio del procedimento di cui alla Delibera di Giunta n. 47 del 29/05/2020 e alla prima integrazione di avvio di cui alla Delibera di Giunta n.156 del 03/12/2021), con la quale è stato aggiornato sia il procedimento urbanistico ai sensi dell'art. 17, della l.r. 65/2014, che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 23, della lr 10/2010, nonchè il procedimento di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR;

Il Comune di Monte Argentario, successivamente alla data del 17/11/2023 **di adozione del presente piano attuativo contestuale variante di conferma delle previsioni del RU,** ha adottato, sia il nuovo Piano Strutturale comunale (con DCC n. 72 del 08/11/2024), che il primo Piano Operativo (con DCC n. 82 del 19/11/2024), entrambi dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e pertanto a far data dal 19/11/2024 vigono le salvaguardie ai sensi dell'art. 103 della legge regionale 65/2014 e dell'art. 12 del DPR 380/2001;

Con riferimento all'area oggetto del presente piano attuativo, il Piano Operativo adottato con la predetta DCC 82/2024 prevede espressamente all'art.11 comma 8 delle NTA: "*Sono vigenti (...) i seguenti piani attuativi adottati o approvati e le seguenti Varianti al R.U., interne al T.U. o individuate come T.U.: Area di cui al piano attuativo adottato con Delibera C.C. n. 103 del 17.11.2023 destinata a parcheggio e reperimento degli standard nautici PRP Cala Galera ed area limitrofa destinata a parcheggi e servizi connessi, contrassegnate con il numero 3 e indicate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici contenenti la Disciplina del Territorio urbanizzato su base C.T.R. in scala 1:2.000. Per dette previsioni urbanistiche valgono le disposizioni legislative valide al momento della loro adozione*;

Ricordato altresì che:

In relazione al procedimento di approvazione del vigente PRP del Porto di Cala Galera;

In data 04/04/1968 la soc. Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. richiedeva alla Capitaneria di Porto, in qualità di Amministrazione Marittima al tempo competente, una concessione demaniale per la realizzazione di una struttura portuale;

In data 23/05/1977 con atto n. 429 stipulato presso la Capitaneria di Livorno, approvato con Decreto Ministeriale del 29/12/1977, registrato in Livorno al n. 4461 in data 18/08/1978, veniva

concessa alla Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. l'occupazione e l'uso della suddetta area demaniale marittima e specchi acquei;

In data 05/04/2007 con istanza inoltrata alla Capitaneria di Porto di Livorno, la soc. Marina Cala Galera Circolo Nautico p.a richiedeva la rideterminazione di ulteriori anni 30 della durata della concessione sopraccennata a motivo del considerevole aumento degli investimenti a suo tempo programmati, tale da non consentire un adeguato ammortamento nei termini di concessione ottenuti;

In data 13/03/2012, con Deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 13/03/2012 l'Amministrazione Comunale, subentrata nel frattempo nel ruolo di Amministrazione Marittima, definiva gli indirizzi operativi per la redazione del Piano Regolatore del Porto di Cala Galera, accedendo alla procedura agevolata prefigurata dal Protocollo d'Intesa stipulato tra i Comuni della Provincia di Grosseto e l'Amministrazione Provinciale, nella quale venivano definiti, per tutta la Provincia di Grosseto, le modalità operative di predisposizione degli atti di pianificazione, prodromici all'autorizzazione degli interventi edilizi. Tale protocollo veniva recepito dal Comune Monte Argentario con Delibera di Consiglio n.3 del 15/02/2012;

In data 19/10/2013 con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 19/10/2013 veniva approvato lo schema di Protocollo d'Intesa fra il Comune di Monte Argentario e la soc. Marina di Cala Galera Circolo Nautico spa, al fine di procedere alla tempestiva redazione degli atti necessari all'adozione e successivamente all'approvazione del predetto Piano Regolatore del Porto. In particolare, alla lettera b) si dava atto della:*" (...) necessità di favorire il rilascio degli investimenti privati in generale e di quelli legati al turismo, alla portualità (...)*";

In data 21/11/2013, con ulteriore Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 21/11/2013, veniva pertanto dato avvio al procedimento per la formazione del Piano Regolatore del Porto di Cala Galera ai sensi dell'art. 47 ter della vigente legge regionale 1/2005, tramite Accordo di Pianificazione, al tempo disciplinato all'art 21 della predetta legge regionale, unificando, in un unico procedimento, la variante al vigente Piano Strutturale, la variante al vigente Regolamento Urbanistico, ed il procedimento di redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale.

In particolare la variante al vigente Regolamento Urbanistico risultava finalizzata al:

1) Reperimento dello standard urbanistico portuale relativo alla dotazione dei parcheggi minimi e obbligatori che, necessariamente, dovevano trovare collocazione all'esterno dell'ambito portuale;

2) Riqualificazione dell'ambito esterno al porto con messa in sicurezza e nuova previsione di un punto di ormeggio del Fosso Boccadoro;

Nell'ambito del procedimento unico di Accordo di Pianificazione emergeva altresì la necessità di variare anche il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto con riferimento alla intervento di riqualificazione del fosso Boccadoro e pertanto, contestualmente, veniva dato avvio alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della legge regionale 10/2010;

La predetta Deliberazione di Giunta Comunale n.167 del 21/11/2013, veniva integrata con la successiva Deliberazione di Giunta n.126/2014, avente ad oggetto: "*Integrazione alla Delibera di Giunta Comunale n.167 del 21/11/2013. Avvio del procedimento per la formazione della variante al P.S ex art. 15 della L.r 1/2005 e avvio del procedimento Vas ex art. 23 della L.R 10/2010 Del P.R Porto di Cala Galera del P.S e R.U*" nella quale, espressamente, si dava avvio anche ad **una variante puntuale al Piano Strutturale** relativa ad aspetti normativi relativi alle strutture e ai servizi per la nautica sociale lungo il fosso Boccadoro ed una **variante Regolamento urbanistico** per il reperimento dello standard nautico e parcheggio ubicato esternamente all'ambito portuale di Cala Galera e messa in sicurezza del fosso Boccadoro e relativi procedimenti di VAS;

In data 21/12/2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.94/2015, venivano pertanto adottate congiuntamente le due variante relative al PS e al RU, comprensive dei relativi Rapporti Ambientali, procedendo contestualmente all'adozione del piano attuativo di iniziativa pubblica costituito dal Piano Regolatore Portuale (PRP) del porto turistico di Cala Galera;

A seguito della trasmissione del predetti atti, ai vari soggetti istutizionali competenti (avvenuto in data 19/2/2016 prot.4685), pervenivano osservazioni da parte dei soggetti istituzionali competenti, in particolare da ARPAT, in data 7/6/2016, dalla ASL, in data 9/3/2016, prot.6496, dalla Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione Territoriale, in data 19/04/2016, prot.10570, dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia e Settore Tutela della natura e del mare, in data 28/04/2016 prot. 11524, ancora dalla Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Settore Pianificazione del territorio, in data 16/5/2016, prot. 13151 e dalla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo E Prot. Civile- Toscana Sud – ed in medesima data Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali e per la Mobilità– Ufficio Tecnico del Genio Civile – Area vasta Grosseto-Siena e opere marittime e Bacino Regionale Ombrone (id: 060.020), in data 08/4/2016. Ulteriori osservazioni di Regione Toscana pervenivano dalla Direzione Generale Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale – settore Programmazione porti commerciali, interporti, porti e approdi turistici perveniva in data 16/05/2016, prot. 13151 e dalla Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA e VAS, in data 14/06/2016, prot.15919;

In particolare nella predetta osservazione dalla Provincia di Grosseto del 19/04/2016 prot.10570, veniva eccepita la necessità di chiarire, con riferimento all'area del **Comparto Tn 3.7**: " (...) ***se l'intervento*** *previsto nell'area di trasformazione Tn 3.7* ***sia da attuarsi con*** *apposita progettazione di iniziativa privata e/o pubblico privata,* ***intervento diretto convenzionato o attraverso un Piano Attuativo*** *(...)";*

In accoglimento di tale osservazione della Provincia, il Comune di Monte Argentario, in sede di controdeduzione alle osservazioni pervenute e contestuale approvazione del Regolamento Urbanistico, (avvenuta con la predetta Delibera di Consiglio Comunale n.85 del 19/11/2016), riteneva di accogliere il rilevo della Provincia **assoggettando l'attuazione dell'area del comparto Tn 3.7 alla previa approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata** e pertanto non più attuabile in via diretta con permesso di costruire convenzionato come previsto in fase di adozione;

La predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n.85 del 19/11/2016 veniva trasmessa ai fini della pubblicazione in data 24/02/2017 e, conseguentemente, pubblicata sul BURT N. 10/2017, in data 08/03/2017 efficace pertanto a far data dal 08/04/2017;

Ricordato altresì che:

Il Piano Regolatore Portuale (PRP) di Cala Galera attualmente vigente persegue gli indirizzi e le finalità del Masterplan "La rete dei porti toscani" ai sensi dell'art. 30 del PIT;

Il Piano Regolatore Portuale (PRP) recepisce le indicazioni dell' art. 1,2,3 Capo IV dell'allegato II "*Standard per servizi ed attrezzature di base a terra*" individuando nella realizzazione di un nuovo parcheggio in un′area privata già di fatto utilizzata a parcheggio e ubicata a poche decine di metri dall′ingresso del porto di Cala Galera;

Al fine di sopperire, in via urgente e straordinaria alla necessità contingibile di parcheggi, l'utilizzo di tale area per la sosta di autoveicoli **avviene, ad oggi, attraverso l'emanazione di una ordinanza sindacale** avente durata per la sola stagione estiva, nelle more del perfezionamento dei procedimenti di variante normativa al Piano Strutturale e variante puntuale al Regolamento Urbanistico;

Anche con riferimento alla stagione balneare 2025 si è stato pertanto necessario provvedere all'emanazione di apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 109 del 14/04/2025

finalizzata a consentire l'anticipato utilizzo come parcheggio dell'area oggetto del presente piano attuattivo;

Nell'ambito della variante al Piano Strutturale, riferita al "*sistema della portualità*", si era previsto il potenziamento degli ormeggi per piccole imbarcazioni e natanti da diporto, qualificati come nautica sociale, destinata in particolare ai residenti, stante la ridotta disponibilità e della sostanziale saturazione dei posti disponibili. Veniva così ammessa la possibilità di prevedere nuove area rimessaggio a secco e nuovi punti di ormeggio lungo il fosso Boccadoro;

Nell'ambito della variante al Regolamento Urbanistico sono state poi introdotte due previsioni relative al potenziamento delle strutture e servizi per la nautica sociale lungo il fosso Boccadoro, ma anche per la dotazione dello standard nautico a parcheggio e servizi igienici. Le rispettive schede di comparto che disciplinano la realizzazione degli interventi vengono individuate con la denominazione Tn 3.7 e 3.8. In particolare nell'Allegato F: "*Aree di nuovo impianto*" viene individuato il Comparto Tn. 3.7 - Area a parcheggio - Standard Nautico quaificato come "*area non edificata a margine del centro abitato di Porto Ercole, delimitata dalla viabilità di accesso al Porto e antistante la spiaggia di Cala Galera*", con il quale si perseguono obbiettivi generali di riqualificazione del contesto territoriale che ha comportato il ridisegno del limite urbano, con la realizzazione, oltre che di standards nautici obbligatori per la dotazione al Porto di Cala Galera, inclusi un'isola ecologica, servizi igienici ed adeguamento della viabilità di accesso all'area;

Come riassunto in premessa, la previsione contenuta nella predetta scheda Tn. 3.7 adottata, includeva uno schema planimetrico recante una indicazione puntuale del disegno progettuale delle aree. Nella disciplina contenuta nell'**Allegato 7 della Variante al Regolamento Urbanistico, denominato: Aree di nuovo impianto**, sono state definite le: "**modalità di attuazione**". In particolare per tale intervento viene previsto che: *"Gli assetti insediativi nell'area di trasformazione di cui trattasi sono definiti da apposita progettazione di iniziativa privata e/o pubblico privata. Lo schema planimetrico di riferimento di cui alla presente scheda ha valenza di indirizzo progettuale al quale* ***l'intervento diretto convenzionato*** *deve rispondere in termini di coerenza sostanziale, fatta salva la possibilità per gli interessati di proporre ipotesi alternative che risultino migliorative dal punto di vista qualitativo (sia in termini urbanistici che ambientali), e che garantiscano comunque il rispetto di tutti i parametri quantitativi previsti nella presente scheda. Resta inteso che le eventuali ipotesi alternative proposte devono in ogni caso garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Piano Strutturale (in particolare delle indicazioni contenute nella contestuale variante al PS oggetto della Fase I della delibera di integrazione all'avvio del procedimento D.G.C. n. 126 del 25.07.2014). Con riferimento al verbale di chiusura della Conferenza di Copianificazione del 25.05.2015, in sede di* ***intervento diretto convenzionato*** *dovrà essere prodotta la relativa documentazione a garanzia delle prescrizioni ivi contenute.* Mentre nella parte relativa alle: "**Disposizioni particolari"** del medesimo **Allegato F** viene altresì chiarito che la convenzione dovrà, garantire la contestuale ed unitaria realizzazione degli interventi previsti nella scheda e subordinati a **Piano Attuativo**, con riferimento ai tempi di realizzazione e di entrata in esercizio delle strutture previste nella presente scheda ed alle forme di garanzia nonchè al mantenimento delle destinazioni d'uso previste, incluse le modalità di utilizzazione e di manutenzione delle aree verdi, delle attrezzature di interesse pubblico. Da evidenziare infine che, nel predetto Allegato F, l'intervento viene qualificato, sia come semplice intervento **diretto convenzionato** al punto delle "modalità di attuazione", sia come **Piano Attuativo** al punto delle "disposizioni particolari". **Tale ambiguità veniva sciolta in sede di approvazione a favore della previsione di subordinare l'intervento alla previa approvazione di un Piano Attuativo**, in accoglimento di una richiesta di chiarimento formulata dalla Provincia;

In data 19/11/2016, infatti (come già evidenziato in precedenza), il Consiglio Comunale, con Deliberazione Consiliare n.85/2016, provvedeva a controdedurre alle osservazioni pervenute ed ad approvare il Piano Attuativo denominato Piano Regolatore del Porto di Cala Galera **accogliendo la predetta** osservazione della Provincia di Grosseto del 19/04/2016 prot.10570 (registrata al n.01P), con la seguente motivazione: *"si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento disponendo,*

pertanto, la modifica della modalità di realizzazione del comparto Tn. 3.7 assoggettando gli interventi di trasformazione urbanistica a Piano Attuativo";

In data 27/01/2017, presso gli uffici della Giunta Regionale Toscana, si concludevano i lavori della **Conferenza Paesaggistica**, indetta ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, dando atto che: "*la variante in oggetto è da considerarsi adeguata al PIT Piano Paesaggistico, pur dandosi atto che non trovano applicazione le procedure semplificate di cui all'art. 146 comma c del Codice D.lgs 42/2004*", dando pertanto atto che: "*il procedimento di cui all'art. 21 del PIT-PPR può considerarsi concluso e che possa procedersi alla pubblicazione sul BURT dell'avviso che conclude il procedimento ed assicura l'efficacia giuridica della Variante*";

In data 08/03/2017 si procedeva pertanto alla pubblicazione sul BURT N. 10/2017 dell'avviso di deposito relativo all'approvazione del PRP di Cala Galera la cui efficacia decennale iniziava a decorrere da tale data;

In data 05/01/2018 si procedeva alla sottoscrizione di un **accordo procedimentale** tra il Comune di Monte Argentario e la "*Società Marina di Cala Galera Circolo Nautico S.p.a*" ai sensi dell'art 11 della L. 241 del 1990 (s.m.i.) al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento e di stabilire gli obblighi delle parti e le modalità di adempimento, anche temporale, della realizzazione delle opere. Il predetto accordo procedimentale conteneva, quale parte integrante e sostanziale, uno specifico elenco degli interventi da attuare ed un cronoprogramma delle attività da porre in essere;

Per fatti estranei al contenuto del presente atto, il predetto cronoprogramma non ha trovato integrale attuazione nei tempi ivi previsti e ciò ha determinato l'infruttuoso decorso del termine dei cinque anni dalla data di approvazione della variante al Regolamento Urbanistico entro cui avrebbe dovuto essere approvato il presente piano attuativo e sottoscritta la relativa convenzione ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 1/2005;

In data 05/07/2024 con Delibera di Giunta n.130/2024, l'Amministrazione Comunale, ha approvato un atto di indirizzo inerente la possibilità di aggiornare l'accordo procedimentale sottoscritto in data 05/12/2018 ai sensi dell'art. 11 comma 4 bis legge 241/1990 con Marina di Cala Galera;

In data 30/11/2024, previa determinazione dirigenziale n. 967/2024 del 28/11/2024, attuativa della predetta delibera di Giunta n. 130 del 05/07/2024, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare l'accordo procedimentale già sottoscritto in data 05/12/2018 ai sensi dell'art. 11 comma 4 bis L. 241/1990 con Marina di Cala Galera, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito **Tn.3.7** oggetto del presente piano attuativo una serie di modifiche, non comportanti la necessità di provvedere ad una nuova adozione del piano, consistenti in:

1. Realizzazione di 273 posti auto a servizio della Marina di Cala Galera per il soddisfacimento dello standard previsto;

2. Eliminazione dei posti auto a servizio degli utenti della spiaggia di Cala Galera, i quali potranno usufruire di una nuova area esterna al comparto di 111 posti auto dedicato (art. 3 addendum);

3. Eliminazione del blocco servizi igienici, la cui area viene adibita a parcheggio per i mezzi tecnici e deposito materiali a servizio del Porto di Cala Galera;

In data 18/03/2025 con prot. 11276, i soggetti proponenti, per il tramite del tecnico progettista arch. Andrea Spinelli, hanno provveduto a presentare la documentazione integrativa aggiornata alle prescrizioni contenute nel parere motivato e comprensiva del dichiarazione di sintesi, provvedendo altresì ad apportare le rettifiche ed i perfezionamenti necessari alla documentazione oggetto di adozione provvedendo pertanto a trasmettere la seguente documentazione altresì aggiornata alle modifiche concordate con l'Amministrazione Comunale con l'aggiornamento dell'accordo del

30/11/2024, ovvero:

- Documento di sintesi
- NTA
- Rapporto Ambientale
- Relazione Generale
- Tav 1- Inquadramento generale;
- Tav 2 - Zonizzazione;
- Tav 3 - Documentazione fotografica;
- Tav 4 - Catastale;
- Tav 5 - Planimetria generale;
- Tav 6 - Zonizzazione
- Tav 7 - Planivolumetrico
- Tav 8 - Dettagli
- Tav 9 - Fotoinserimenti
- Tav 10 - Linee elettriche ed illuminazione
- Tav 11 - Linee acque reflue;
- Tav 12 - Linee acque potabili e tecniche;

Dato atto che:

L'ambito Tn 3.7 di cui all'oggetto, risultando qualificato come area di trasformazione, era soggetta al termine quinquennale di decadenza della previsione contenuta nel Regolamento Urbanistico e pertanto si sarebbe dovuto provvedere all'approvazione del Piano Attuativo ed alla sottoscrizione della relativa convenzione entro e non oltre il 08/04/2022, fatto salvo eventuali successive proroge c.d. Covid;

In sede di adozione della variante di conferma della previsione contenuta nel Regolamento urbanistico, avvenuto con la predetta delibera di consiglio comunale n. 103/2023, veniva, incidentalmente, ritenuta NON applicabile la proroga dei termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della legge regionale 1/2005 al 31/12/2023, disposti con la legge regionale 31/2020 e s.m.i. e pertanto riteneva necessario procedere, contentualmente all'atto di adozione del Piano Attuativo alla conferma delle previsioni scadute tramite specifica variante al RU recante mera conferma delle previsioni scadute in quanto relative all'attuazione di standards portuali di interesse pubblico ai sensi dell'art.238 comma 2 della legge regionale 65/2014, sulla base dell'errato presupposto che l'intervento in oggetto comportasse altresì apposizione di vincoli preordinati all'esproprio;

Si rende comuque ad oggi necessario ed urgente confermare ed attualizzare la previsione contenuta nella scheda di Comparto Tn. 3.7 al fine di procedere contestualmente all’approvazione del piano attuativo di iniziativa privata presentato dalla società costituendo questa una pre-condizione di validità del vigente piano regolatore del Porto di Cala Galera, dovendosi peraltro rimarcare che la necessità di tale previsione è stata altresì ribadita dal Piano Operativo adottatto con delibera di consiglio comunale n. 82/2024 che prevede espressamente all'art.11 comma 8 delle NTA la vigenza di tale previsione;

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto necessari per poter approvare la variante semplificata al Regolamento Urbanistico recante mera conferma delle previsioni scadute e procedere con lo stesso atto deliberativo all'approvazione del piano attuativo che è stato presentato dalla proprietà per il

comparto di trasformazione Tn. 3.7, procedendo secondo quanto previsto agli art. 238 comma 2 della legge regionale 65/2014;

Dato altresì atto che:

In data 07/11/2023, si è provveduto alla nomina del Garante della Comunicazione con con Decreto n.51/2023 individuandolo nella persona dell'arch. Antonella Sabato che ha provveduto a predisporre la relazione conclusiva del Garante della Comunicazione depositata agli atti dell'ufficio in data 15/05/2025;

In data 26/10/2023 è stato effettuato, ai sensi dell'art.104 della LRT 65/2014 e del D.P.G.R. 5/r/2020 il prescritto Deposito al Settore Genio Civile Toscana e da questo acquisito al numero di deposito n. 1433, come da comunicazione pervenuta in data 31/10/2023 con prot. 38875 con la quale è stata accertata la completezza formale della documentazione ai sensi dell'art. 7 comma 2 del predetto D.P.G.R. 5/r/2020;

In data 31/01/2024 prot.4196, successivamente all'adozione, è pervenuto **parere favorevole** della Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio Civile Toscana Sud, in relazione al predetto Deposito delle indagini geologiche, n. 1433 del 26/10/2023;

Visto:

La proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata già trasmessa in data 08/09/2021 prot. n. 26003 dalla Soc. Marina Cala Galera Circolo Nautico spa nella persona del tecnico progettista arch. Andrea Spinelli, c.f. SPNNDR81B05E202B, nato il 05/02/1981, con studio in Via Porciatti 33 Grosseto, ed integrata ai fini dell'approvazione in data 18/03/2025 con prot. 11276, recante altresì adeguamento alle indicazioni contenute nel parere motivato e dichiarazione di sintesi e in via definitiva in data 15/05/2025 con prot. 18823 con la trasmissione della "*Nota di sintesi di conformità urbanistica e paesaggistica*";

Gli elaborati tecnici che costituiscono il Piano Attuativo allegati alla presente deliberazione in formato informatico consultabile tramite apposito link https://109.71.238.171:32768/index.php/s/qYkqtP7FRz7GQk2 e così articolati:

- NTA
- Rapporto Ambientale
- Relazione Generale
- Tav 1- Inquadramento generale;
- Tav 2 – Stato attuale;
- Tav 3 - Documentazione fotografica;
- Tav 4 - Catastale;
- Tav 5 - Planimetria generale;
- Tav 6 - Zonizzazione
- Tav 7 - Planivolumetrico
- Tav 8 - Dettagli
- Tav 9 - Fotoinserimenti
- Tav 10 - Linee elettriche ed illuminazione
- Tav 11 - Linee acque reflue;
- Tav 12 - Linee acque potabili e tecniche;

- Nota di sintesi di conformità urbanistica e paesaggistica;
- Scheda normativa e di indirizzo progettuale.: "Comparto Tn 3.7 – *Area a parcheggio, standard nautico PRP Cala Galera"*;

d) Schema di convenzione_ Allegato A;

d) Aspetti Geologici

- Carte di Base e delle Fattibilità;
- Relazione Geologico Tecnica;

e)Aspetti idrologici e idraulici

- Relazione tecnica;
- Tavola 1 – Corografia;
- Tavola 2 – Caratteristiche idrologiche;
- Tavola 3A – Rilievo topografico Boccadoro;
- Tavola 3B – Rilievo topografico Fosso Molini e Fosso Purciano;
- Tavola 4 - Modello Idraulico;
- Tavola 5 – Libretto sezioni stato attuale;
- Tavola 6 – Battenti idraulici stato attuale TR30;
- Tavola 7 – Battenti idraulici stato attuale TR200;
- Tavola 8 – Velocità massime stato attuale TR30;
- Tavola 9 – Velocità massime stato attuale TR200;
- Tavola 10 – Pericolosità idraulica stato attuale;
- Tavola 11 – Carta della magnitudo idraulica stato attuale;

f) Aspetti acustici

- Valutazione di Impatto acustico;

g)Aspetti Ambientali

- Relazione Paesaggistica;
- Rapporto Ambientale;
- Studio di Incidenza Ambientale;
- Documento/dichiarazione di Sintesi;

Dato atto che:

Le opere in progetto riguardano immobili ricompresi nella Comparto Tn 3.7 "AREA A PARCHEGGIO - STANDARD NAUTICO P.R.P. DI CALA GALERA", per Area a parcheggio = 3.597 mq, e Isola ecologica = 786 mq individuati al N.C.T. del Comune di Monte Argentario nel Foglio n° 58, p.lla 984, 986, 990, 991, 992, 993 ed in particolare:

- Superficie a verde: 1.092 mq;
- Superficie corsie di manovra area a parcheggio: 2.982 mq;
- Superficie stalli area a parcheggio: 3.597 mq;
- Superficie isola ecologica: 786 mq;
- Superficie adibita a parcheggio mezzi tecnici e deposito materiali (a servizio del Porto): 591 mq;

- Superficie percorsi pedonali: 445 mq;
- Superficie strade pubbliche: 1822 mq;

Le opere in progetto riguardano immobili ed aree qualificate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Codice, lett. d) - D.M. 21/02/1958 – G.U. 54 del 1958 su tutto il territorio comunale, per le quali si applicano le prescrizioni contenuti nella Sezione 4 lettera C delle schede di vincolo del PIT/PPR e le prescrizioni contenute nella scheda dei Sistemi costieri n. 10, Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio;

Ricordato che, ai fini VAS:

Ai sensi del comma 4 della legge regionale 10/2010 recante Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS): "*Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi*", e pertanto si è proceduto ad effettuare, contestualmente, gli adempimenti VAS e l'iter della variante urbanistica conformemente a quanto prscritto al successivo comma 6, in base al quale: "*Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 65/2014, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all'articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della l.r. 65/2014 sul piano o programma adottato*";

A tal fine, il documento allegato all'atto di adozione, avvenuto con la predetta Delibera di Consiglio n.103/2023 (sulla base di quanto trasmesso dai proponenti in data 08/09/2021 prot. 26003), ed erroneamente denominato "Verifica di assoggetabilità a VAS", veniva utilizzato ai fini del processo di VAS, risultando, a tutti gli effetti di legge, esaustivo dei contenuti prescritti per il Rapporto Ambientale e della Relazione di Sintesi;

Tale documento pertanto, è stato utilizzato ai fini del processo di VAS e trasmesso a tutti gli SCA (soggetti competenti in materia ambientale), con note del 13/02/2024 prot. 6105 ed all'autorità competente per la VAS in data 13/02/2024 prot. 6109, al fine di acquisirne i contributi e pertando è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, quale Rapporto Ambientale recante anche i contenuti della Sintesi non tecnica;

Considerato che:

I rapporti da instaurarsi tra il Comune e i soggetti attuatori del piano saranno interamente regolati dallo schema di convenzione allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Dato altresì atto che:

La proposta di Piano Attuativo, non contiene previsioni relative a nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato, come definito ai sensi dell'art. 228 della legge regionale 65/2014;

Ai fini dell'adeguamento al piano paesaggistico regionale si era già proceduto secondo quanto previsto all'art. 21 comma 2 della Disciplina di Piano del PIT-PPR come dal verbale di RT del 27.01.2017;

Ritenuto opportuno precisare che:

Eventuali modifiche, precisazioni adeguamenti e variazioni al presente piano non pertinenti i contenuti propri del piano attuativo ai sensi dell'art.109 della LRT 65/2014, saranno approvati secondo le procedure ordinarie previste per il rilascio dei titoli edilizi;

Ricordato altresì che:

Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38, della L.R. 65/2014 i Comuni devono assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio;

Ai sensi del DPGR n.4/R del 14.02.2017 "Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante della informazione e della partecipazione, le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'Amministrazione procedente nel programma delle attività come definite nell'atto di avvio del procedimento;

L'arch. Berti Elisabetta doveva ritenersi responsabile del procedimento fino al 31 Giugno 2023 quando, a seguito di trasferimento presso altro Ente e stante la carenza di personale, il dirigente arch. Bengasi Fiorini Michele ha assunto direttamente tale ruolo. Il Responsabile del procedimento ha accertato, e certificato che, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 65/2014, il presente procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, ed ha assicurato l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati, predisponendo una relazione che, unitamente al rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 38, costituisce allegato all'atto da adottare per farne parte integrale sostanziale;

In relazione alla verifica circa l'assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse, sono state acquisite specifiche dichiarazioni del Responsabile del procedimento, e Dirigente;

VISTO il Piano di indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n.37/2015;

VISTO il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto approvato con Deliberazione di Consiglio provinciale n.20 dell'11/06/2010 e s.m.ed i.;

VISTO il Piano Strutturale comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 25.07.2002;

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di Incidenza" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015 n.30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale" ;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 55 del Codice della navigazione;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il DPR 30/2001;

VISTO il DPR 327/2001;

VISTO il Dlgs 267/2001

VISTO il Piano di indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n.37/2015;

VISTO il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto approvato con

Deliberazione di Consiglio provinciale n.20 dell'11/06/2010 e s.m.ed i.;

VISTO il Piano Strutturale comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 25.07.2002;

VISTO il Piano Strutturale comunale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/11/2024;

VISTO il Piano Operativo comunale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 19/11/2024 ed in particolare l'art.11 delle NTA che fa salva la previsione oggetto del presente piano attuativo in quanto sita all'interno del territorio urbanizzato;

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di Incidenza" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015 n.30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale" ;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 55 del Codice della navigazione;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il DPR 30/2001;

VISTO il Dlgs 267/200, art. 42;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Urbanistica e Suap, Michele Bengasi Fiorini in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;

DELIBERA

1) Di dichiarare parte integrante sostanziale le premesse sopra riportate e i documenti allegati;

2) Di prendere atto del parere motivato espresso dalla Autorità Competente in data 14/05/2024 assunto a prot. n.19033 ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 10/2010 e relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), facendo proprie le proposte di miglioramento al piano in coerenza con gli esiti della valutazione, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale unitamente ai contributi dei soggetti competenti in materia ambientale e alle osservazioni pervenute:
- *Parere motivato e allegati;*

3) Di dare atto che i seguenti elaborati, redatti ai sensi della LRT 65/2014 e parte integrante e sostanziale del presente Piano attuativo sono allegati, al presente provvedimento:
- *Certificazione del Responsabile del Procedimento art. 18 legge regionale 65/2014;*
- *Relazione del Garante della Comunicazione;*

4) DI APPROVARE il documento denominato:
- *Note di riscontro al contributo di Regione Toscana del 11 gennaio 2024 prot. 1302 – Controdeduzioni;*

5) Di APPROVARE, ai sensi degli art. 30 e 32 e dell'art. 238 comma 2 della legge regionale

65/2014 la variante semplificata volta alla mera conferma delle previsioni contenute nel vigente **Regolamento** Urbanistico riferite ai Comparto Tn. 3.7, provvedendo a tal fine ad accludere fra gli atti della presente variante confermativa la **scheda del comparto Tn.3.7**, già approvata con la Variante approvata con D.C.C. n 85 del 19/11/2016;

6) Di APPROVARE, ai sensi dell'art.107 della L.R.T. 65/2014, il Piano Attuativo relativo al "*Comparto Tn 3.7 - Area a Parcheggio-Standard nautico PRP di Cala Galera*" costituito dai seguenti elaborati, in formato PDF, allegati alla presente deliberazione in formato informatico consultabile tramite apposito link https://109.71.238.171:32768/index.php/s/qYkqtP7FRz7GQk2 e così articolati:

- NTA
- Rapporto Ambientale
- Relazione Generale
- Tav 1- Inquadramento generale;
- Tav 2 – Stato attuale;
- Tav 3 - Documentazione fotografica;
- Tav 4 - Catastale;
- Tav 5 - Planimetria generale;
- Tav 6 - Zonizzazione
- Tav 7 - Planivolumetrico
- Tav 8 - Dettagli
- Tav 9 - Fotoinserimenti
- Tav 10 - Linee elettriche ed illuminazione
- Tav 11 - Linee acque reflue;
- Tav 12 - Linee acque potabili e tecniche;
- Nota di sintesi di conformità urbanistica e paesaggistica;
- Scheda normativa e di indirizzo progettuale.: "Comparto Tn 3.7 – *Area a parcheggio, standard nautico PRP Cala Galera"*;

d) Schema di convenzione_ Allegato A;

d) Aspetti Geologici

- Carte di Base e delle Fattibilità;
- Relazione Geologico Tecnica;

e)Aspetti idrologici e idraulici

- Relazione tecnica;
- Tavola 1 – Corografia;
- Tavola 2 – Caratteristiche idrologiche;
- Tavola 3A – Rilievo topografico Boccadoro;
- Tavola 3B – Rilievo topografico Fosso Molini e Fosso Purciano;
- Tavola 4 - Modello Idraulico;
- Tavola 5 – Libretto sezioni stato attuale;

- Tavola 6 – Battenti idraulici stato attuale TR30;
- Tavola 7 – Battenti idraulici stato attuale TR200;
- Tavola 8 – Velocità massime stato attuale TR30;
- Tavola 9 – Velocità massime stato attuale TR200;
- Tavola 10 – Pericolosità idraulica stato attuale;
- Tavola 11 – Carta della magnitudo idraulica stato attuale;

f) Aspetti acustici

- Valutazione di Impatto acustico;

g)Aspetti Ambientali

- Relazione Paesaggistica;
- Rapporto Ambientale;
- Studio di Incidenza Ambientale;
- Documento/dichiarazione di Sintesi;

7) Approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto denominato "Allegato A" come modificato a seguito della sottoscrizione dell'accordo procedimentale del 30/11/2024;

8) Di dare atto, ai sensi dell'art. 134 della L.R. 65/2014, che il Piano Attuativo in approvazione potrà essere attuato con Permesso di Costruire;

9) Determinare in anni 10 (dieci) la validità del Piano Attuativo a decorrere dall'intervenuta efficacia dello stesso, ovvero decorsi trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di definitiva approvazione, in quanto subordinato all'efficacia della variante di conferma del Regolamento Urbanistico;

10) Di dare atto che, si provvederà alla pubblicazione dell'avviso sul BURT dell'avviso di avvenuta approvazione ai sensi della legge regionale 65/2014 e dell'art. 25 c. 1 della legge regionale 10/2010;

11) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Responsabile del Servizio;

12) Di trasmettere il presente atto, recante conferma delle previsioni di Regolamento Urbanistico riferite al Comparto **Tn.3.7** ed il relativo Piano attuativo approvato di iniziativa privata a Regione Toscana e Provincia di Grosseto;

13) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 65/2014 è data comunicazione al Garante comunale dell'informazione e della partecipazione, della pubblicazione del rapporto sull'attività partecipativa svolta;

14) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013, si provvederà alla ri-pubblicazione della scheda relativa al comparto Tn 3.7, già approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 85/2016 oggetto di conferma e alla pubblicazione in forma integrale del presente piano attuativo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente;

15) Di dare atto che, ai fini dell'obbligo legale di pubblicazione all'Albo pretorio on line di tutti gli allegati alla presente deliberazione, data la voluminosità e complessità quantitativa dei documenti da pubblicare, gli stessi vengono depositati, in formato pdf telematico, presso l'U.O. Area Pianificazione Territoriale, nonché pubblicati, a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione, sul sito internet comunale al link: https://109.71.238.171:32768/index.php/s/qYkqtP7FRz7GQk2;

16) Di dare mandato agli Uffici preposti affinché vengano predisposti tutti gli adempimenti conseguenti comprensivi delle pubblicazioni obbligatorie per legge;

17) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – TUEL approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 16-05-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE DI CONFERMA DELLE PREVSIONI DI R.U. RELATIVE AL COMPARTO Tn.3.7 DECADUTE MA ANCORA NECESSARIE PER IL REPERIMENTO DELLO STANDARD NAUTICO E PARCHEGGIO UBICATO ESTERNAMENTE ALL'AMBITO PORTUALE DI CALA GALERA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO PRESENTATO PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 19-05-2025

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 16-05-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE DI CONFERMA DELLE PREVSIONI DI R.U. RELATIVE AL COMPARTO Tn.3.7 DECADUTE MA ANCORA NECESSARIE PER IL REPERIMENTO DELLO STANDARD NAUTICO E PARCHEGGIO UBICATO ESTERNAMENTE ALL'AMBITO PORTUALE DI CALA GALERA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO PRESENTATO PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Relazione

PARERE: Relazione in ordine alla **Regolarità contabile**

ATTO NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI IN QUESTA FASE DEL PROCEDIMENTO

Data: 19-05-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34 DEL 19-05-2025

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica - approvazione

Visto che il Regolamento Comunale per la per la disciplina del Commercio su Aree pubbliche di Monte Argentario approvato con delibera di Consiglio n. 16 del 29/02/2000;

Vista la Delibera n. 129 del 18/12/2017 con la quale si approvava il Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche;

Vista la Delibera n. 32 del 30/05/2022 avente ad oggetto " *Aggiornamento del piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con modificazione del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ristrutturazione dei mercati settimanali di P. S. Stefano e di P.Ercole"*;

Richiamata la legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), come modificata dalle leggi regionali 23 luglio 2020, n. 68 (Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018) e 5 agosto 2021, n. 30 (Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche - Modifiche alla L.R. 62/2018).

Considerato che varie tipologie commerciali, come le Fiere ed i Mercati sparsi previsti nel Regolamento per il commercio su aree pubbliche e nel piano integrato, non sono più adeguati alle esigenze commerciali odierne.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare un nuovo regolamento del commercio su area pubblica;

Dato atto che il nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche è stato oggetto di discussione con le associazioni di categoria;

Richiamata la riunione del 09/04/2025 presso la sede Comunale con le associazioni di categoria (di cui al verbale allegato) nella quale è stato illustrato il testo del nuovo Regolamento in oggetto, ponendo particolare attenzione sull'art. 38, evidenziando che il mercato settimanale di S. Andrea data la sua conformazione e distribuzione presenta problemi di sicurezza, mentre per il mercato settimanale di Porto Ercole si rileva la necessità di una migliore distribuzione dei banchi;

Dato atto che nel verbale soprariportato viene ribadita anche l'importanza della sperimentazione prevista dal regolamento, che renderebbe più agevole le procedure di sistemazione delle aree;

Viste:

- le osservazioni proposte con nota prot. 15016 del 16/04/2025 dalla confesercenti di Grosseto.
- La nota prot. 18671 del 14/05/2025;
- le osservazioni proposte con nota prot. 18669 del 16/04/2025 dalla confcommercio di Grosseto:

- Considerato che l'attività di concertazione richiamata dalle associazioni è già insita nei principi generali cui i comuni sono tenuti ad adeguarsi ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge regionale della Toscana 23 Novembre 2018 n 62 e per tanto implicitamente prevista nei casi di modifiche totali o parziali degli assetti mercatali.

- Tutto ciò premesso non si ritiene di accogliere le osservazioni presentate dalla Confesercenti e dalla Confcommercio di Grosseto confermando la formulazione dello schema di regolamento oggetto di approvazione;

- Ritenuta propria la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del citato articolo 42 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. che attribuisce la competenza ai consigli degli enti locali in materia di approvazione dei regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3 del medesimo Decreto legislativo;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo "*Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica"*, allegato alla presente deliberazione quale integrante e sostanziale del presente atto;
- di abrogare quanto contenuto nei regolamenti citati in narrativa nelle parti in contrasto con il presente regolamento che ne costituisce aggiornamento e integrazione.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34 DEL 19-05-2025

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica - approvazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 20-05-2025

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34 DEL 19-05-2025

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica - approvazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Relazione

PARERE: Relazione in ordine alla **Regolarità contabile**

ATTO NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI

Data: 20-05-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano

Regolamento per l'esercizio del Commercio su Area Pubblica

(L.R. 23 Novembre 2018, n.62)

Approvato con Deliberazione C.C. n° del

_____

In vigore dal

Sommario

CAPO I.....5
DISPOSIZIONI GENERALI.....5
ART. 1 - PREMESSA.....5
ART. 2 – FINALITA'.....5
ART. 3 – CRITERI GENERALI.....6
ART. 4 - DEFINIZIONI.....6
ART. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.....8
CAPO II.....9
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....9
Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI.....9
ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO.....9
ART. 8 - LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA' PER LA FORMA ITINERANTE.....10
ART. 9 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE.....10
ART. 10 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.....11
ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA.....12
ART. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.....13
CAPO III.....14
DURATA DELLE CONCESSIONI.....14
ART. 13 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI ESISTENTI.....14
ART. 15 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI.....14
CAPO IV.....15
AUTORIZZAZIONE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO.....15
ART. 16 – BANDO DI MIGLIORIA.....15
ART. 17 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO.....15
ART. 18 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE.....16
ART. 19 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....16
ART. 20 – PRODUTTORI AGRICOLI.....17
ART. 21 – AFFIDAMENTO A PRIVATI.....18
ART. 22 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO.....18
ART. 23 - SUBINGRESSO.....19
ART. 24 - CESSAZIONE.....20

CAPO V.....20
I LUOGHI DEL COMMERCIO.....20
ART. 25 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO.....20
ART. 26 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO.....20
ART. 27 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI.....21
ART. 28 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO".....21
ART. 29 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.....22
ART. 30 – I MERCATI.....22
ART. 31 – LE FIERE.....23
ART. 32 – LE FIERE PROMOZIONALI.....24
ART. 33 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO....24
ART. 34 MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI.....25
ART. 35 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA".....26
ART. 36 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.....28
ART. 37 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO.....28
ART. 38 - ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE.....29
ART. 39 – CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE 29
ART. 40– SANZIONI.....29
ART. 41- NORME TRANSITORIE E FINALI.....29

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA

Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell'articolo 43, comma 5, della Legge Regionale della Toscana 23 Novembre 2018 n° 62 "Codice del Commercio".

1. Il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, previsto dall'articolo 43, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 62/2018 costituisce parte integrante del presente Regolamento anche se approvato con Deliberazione esterna ad esso, completando la disciplina comunale in materia.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 62/2018, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita. Persegue inoltre le seguenti finalità:

    a) *Organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica ed il suo corretto svolgimento;*

    b) *Riqualificazione e sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;*

    c) *Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e circolazione delle merci;*

    d) *Tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;*

    e) *Pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;*

    f) *Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, promozione del territorio e delle risorse comunali;*

    g) *Efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.*

ART. 3 – CRITERI GENERALI

1. I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

    a) *favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione;*

    b) *assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;*

    c) *salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;*

d) *disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;*

e) *regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente regolamento.*

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e gli effetti del presente regolamento sono riportate integralmente le definizioni contenute nella Legge Regionale vigente in materia, e quelle di altre fattispecie quali:

a) *Per legge regionale: la Legge Regionale Toscana 23 Novembre 2018, n° 62 (pubblicata sul BURT n° 53 del 28 Novembre 2018) e successive modificazioni;*

b) *Per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;*

c) *Per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;*

d) *Per mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;*

e) *Per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;*

f) *Per posteggio: la parte di area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, data in concessione ad un operatore per l'esercizio dell'attività commerciale;*

g) *Per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;*

h) *Per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive alle quali partecipano gli operatori*

su area pubblica e possono partecipare tutti coloro che sono iscritti nel registro delle imprese;

i) *Per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva;*

j) *Per mercatino dei non professionisti la manifestazione riservata a soggetti non professionali che vendono cose di loro produzione di modico valore.*

k) *Per spunta: l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal Comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;*

l) *Per spuntista: l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività nella Regione Toscana e che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno con il titolo abilitativo esibito, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;*

m) *Per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;*

n) *Per miglioria: la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico o specializzazione merceologica, della propria attività e quindi concessione;*

o) *Per scambio del posteggio: la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione;*

p) *Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto formale rilasciato dal SUAP nel quale è ubicato il posteggio e nel quale sia contestuale la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza, edizione, ubicazione, dimensioni dell'area, settore merceologico o specializzazione merceologica autorizzata;*

q) *Per abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante: la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) art. 38 L.R. 62 o l'autorizzazione di tipo b) rilasciata dai Comuni delle altre Regioni, che*

abilita il soggetto ad esercitare l'attività esclusivamente in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

r) *Per posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli e/o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per l'imprenditoria giovanile;*

s) *Per settore merceologico: la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori ALIMENTARE e/o NON ALIMENTARE;*

t) *Per specializzazione merceologica: la/le tipologia/e di prodotto rientrante in un medesimo settore merceologico;*

u) *Per operatore su area pubblica: l'impresa individuale o società di persone o di capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni Italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea;*

v) *Per produttore agricolo: il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228, che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti;*

w) *Per DURC: il Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come previsto all'art.44 della Legge Regionale 62/2018.*

ART. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nelle forme di commercio itinerante o mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal Piano e definite posteggi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del presente Regolamento.

2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP titolare dell'area data in concessione.

3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi abbia presentato SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90, al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi altro comune nel quale si sia inteso avviare in concreto l'attività.

4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi, le seguenti denominazioni:

a) posteggi isolati o fuori mercato

b) mercati

c) fiere

d) fiere promozionali

e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario

f) mercatini degli hobbisti

5. L'autorizzazione o la SCIA devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

6. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il consumo immediato dei prodotti purché in assenza del servizio assistito di somministrazione nelle forme previste dall'articolo 3 comma 1 lettera f) bis del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 4 Agosto 2006 n. 248.

7. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita che la somministrazione di cibi e di bevande, sempre che l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali necessari per l'esercizio sia per l'una che dell'altra specialità; l'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare sull'autorizzazione o sulla SCIA presentata ai sensi dell'articolo 8 comma 3, del presente regolamento.

8. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

9. L'esercizio del commercio su aree pubbliche demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

CAPO II

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI

1. L'esposizione delle merci usate dovrà essere adeguatamente pubblicizzata dall'esercente anche mediante appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale; a tali merci non si applicheranno le disposizioni del TULPS nell'ipotesi che queste siano poste in vendita ad un prezzo non superiore a 100 € essendo tale limite da considerarsi come riferibile a merci di scarso valore commerciale.

2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, rilasciata dal comune di residenza e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773.

3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.

4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.

5. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita solo su posteggio e nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regionale 16 del 22 Marzo 1999, del DPR 376 del 14 Luglio 1995 e D.G.R. 939 del 9 Agosto 1999.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio da parte del SUAP.

2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 18 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 della legge regionale 62/2018.

3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare e/o per determinate specializzazioni merceologiche, sempre che sia dimostrato - nel caso di settore alimentare - anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 12 della legge regionale 62/2018 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'impresa.

4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il SUAP rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.

5. Le caratteristiche di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specifica dal Piano medesimo ai sensi dell'articolo 1 comma 2.

6. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione dell'area utilizzata contenuta nel piano delle aree e indicata nella concessione, sia in relazione alle sue dimensioni, che alla destinazione merceologica e/o specializzazione merceologica.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera w) e secondo le disposizioni del successivo articolo 10.

8. L'autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale e la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere.

ART. 8 - LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA' PER LA FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica dell'imprenditore o sede legale della società o ad uno dei Comuni italiani nei quali si sia inteso in concreto avviare l'attività.

2. La SCIA, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

3. La Segnalazione abilita all'esercizio dell'attività per uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, e/o per determinate specializzazioni merceologiche, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 62/2018; nel caso di settore merceologico alimentare dovrà essere dimostrato anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 12 della legge regionale 62/2018 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'impresa.

3. La presentazione della SCIA è soggetta alla verifica della regolarità contributiva, da svolgersi nelle forme e nei tempi previsti dal successivo articolo 10.

ART. 9 – ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree

pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori, come previsto dall'articolo 42 della legge regionale.

2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante esibizione di copia del contratto di lavoro o dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto, la sua durata e i suoi estremi al fine di consentire agli uffici il suo reperimento.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n°228.

5. Nell'ipotesi in cui l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6 il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

6. La persona che sostituisce il titolare durante la sua assenza deve possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 della legge regionale 62/2018, nell'ipotesi che ponga in vendita prodotti alimentari dovrà possedere anche i requisiti previsti dall'articolo 12.

ART. 10 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio, isolato, nel mercato, fiera, fiera promozionale o manifestazione commerciale a carattere straordinario è sottoposto alla verifica e al possesso della regolarità contributiva mediante accertamenti effettuati dall' ufficio Commercio comunale.

2. Tale regolarità deve essere garantita anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di manifestazioni previste dall'articolo 5 comma 4 del presente regolamento che si svolgono su area pubblica.

3. Gli operatori su area pubblica che risultino in possesso di titoli abilitativi di altre regioni e che intendano utilizzare posteggi o partecipare alle operazioni di spunta dovranno esibire la documentazione autocertificativa redatta nella forma prevista dal DPR 445/2000 nel quale si attesti, oltre a tutti gli estremi dell'operatore e della sua azienda, anche la posizione di iscrizione al Registro delle imprese ed all'INPS o INAIL solo se la regolarità contributiva non sia

prevista nella Regione di provenienza come requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività.

4. I produttori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228, la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera c) della legge regionale, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge stessa salvo che per quanto attiene alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alla sostituzione del titolare. Ne consegue che tali soggetti, o i loro sostituti, che effettuano la vendita nei posteggi dati loro in concessione o che partecipano alle operazioni di spunta allo scopo di poter utilizzare uno dei posteggi loro riservati, dovranno rispettare le previsioni contenute negli articoli 42 e 44 della legge regionale, esercizio dell'attività in assenza del titolare e obbligo di regolarità contributiva.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche ai produttori agricoli che provengono da altre Regioni italiane.

6. Sono comunque applicabili le disposizioni relative alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva nei casi di assegnazione della concessione di suolo pubblico a mezzo bando o per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

7. Nell'ipotesi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio a seguito di assegnazione a mezzo di bando pubblico previsto dell'articolo 18 del presente regolamento, saranno applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 44 e 45 della legge.

ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati.

2. All'ora stabilita, gli incaricati effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori comunitari in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Toscana e che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel giorno, assegnando il posteggio, sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria e in caso di parità sarà data la precedenza a colui che vanti la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica.

3. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire l'autorizzazione o la SCIA, la documentazione attestante la propria posizione assicurativa relativa alla regolarità contributiva indicata dal precedente articolo 10 e se collaboratori o dipendenti, la certificazione prevista dall'articolo 9.

4. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare all'operazione di spunta.

5. L'incaricato del Comune provvederà ad aggiornare in tempo reale le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo e soggetto diversamente abile.

6. Nell'ipotesi che i punteggi per le operazioni di spunta siano stati assegnati indipendentemente dal settore merceologico alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale punteggio confluirà nella graduatoria relativa al settore merceologico indicato nel titolo abilitativo.

7. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.

8. I soggetti diversamente abili di cui all'articolo 41 comma 1 lettera a) della legge regionale, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da effettuarsi all'inizio delle operazioni potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico; in tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.

9. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza un giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.

10. L'ufficio comunale aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.

11. Con apposita determina, da pubblicare sull'Albo Pretorio con frequenza di regola semestrale e per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicizzazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.

12. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati a tali operazioni, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.

13. E' fatto divieto all'operatore che abbia ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione ovvero specificato nella parte seconda del presente Regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.

14. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta non siano stati occupati tutti i posteggi liberi, a causa della carenza dei partecipanti alla spunta per quel settore merceologico o posteggio riservato, si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico autorizzato.

ART. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

1. Gli orari di esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di posteggio che in forma esclusivamente itinerante, devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) bis del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006.

2. Sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Comunale il Responsabile dell'Ufficio preposto, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessione di suolo pubblico, prevede l'orario di inizio e quello di termine della utilizzazione del posteggio, tenuto conto dell'attività di vendita e del tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature, nonché per le operazioni di pulizia dell'area da parte dell' Azienda incaricata.

3. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 determina, nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi del comma 2, l'orario entro il quale l'operatore concessionario debba occupare il posteggio assegnato, ritenendolo assente se superato; l'orario entro il quale l'area debba essere resa sgombra da merci e attrezzature al fine di poter dare inizio alle operazioni di pulizia dell'area mercatale; dovrà inoltre anche indicare l'orario di inizio delle operazioni di spunta.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 4, emanate anche a carattere generale, costituiscono parte integrante del presente Regolamento anche se emesse e modificabili con atto esterno ad esso.

5. Su richiesta degli interessati o di iniziativa dell'Amministrazione è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 4.

CAPO III

DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 13 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI ESISTENTI

1. Le concessioni di posteggio con scadenza antecedente al 31 Dicembre 2020 e rinnovate ai sensi dell'articolo 181, commi 4 bis del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34, convertito con la Legge 17 Luglio 2020 n. 77, mantengono la loro scadenza fissata al 31 Dicembre 2032.
2. Le concessioni di posteggio con scadenza antecedente al 31 Dicembre 2020 e non rinnovate ai sensi del precedente comma 1, sono rinnovare entro il 30 Giugno 2024 sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 11 comma 5 della legge 30 Dicembre 2023 n. 214.

ART. 14 – DURATA DELLE CONCESSIONI DEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI

1. Le concessioni di suolo pubblico, che avranno una durata di 10 anni, sono rilasciate attraverso bandi pubblici di selezione sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

ART. 15 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Nei casi previsti dall'articolo 13 comma 2 le concessioni di suolo pubblico sono rinnovate previa verifica, prevista dal DM 25 Novembre 2020, del possesso dei seguenti requisiti:

a) Possesso del requisito morale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 62/2018; nell'ipotesi di svolgimento di attività in forma societaria o collettiva il requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti nei confronti dei quali si effettuino le verifiche antimafia ai sensi dell'articolo 85 del DPR 159/2011.

b) Per le sole concessioni relative al settore alimentare, anche se eventualmente abbinate al settore non alimentare, mantenimento del requisito professionale previsto dall'articolo 12 della LR 62/2018.

c) Mantenimento dell'iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica; è consentita l'iscrizione quale azienda inattiva nella sola ipotesi di cessione in gestione dell'azienda, in tale ipotesi il gestore dovrà dimostrare la propria personale iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica.

d)Regolarità contributiva.

2. Nell'ipotesi che il gestore non risulti iscritto al registro delle imprese o che da questo si sia cancellato, si potrà procedere al rinnovo della concessione previo rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che risulti regolarmente iscritto per il commercio su area pubblica.

3. Le procedure relative al rinnovo delle concessioni scadute il 31.12.2020 sono indicate dalle linee guida del DM 25 Novembre 2020.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

ART. 16 – BANDO DI MIGLIORIA

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 18, il Comune provvede ad espletare il bando di miglioria intendendo per esso l'indicazione fornita dall'articolo 4, comma 1, lettera *n)* del presente Regolamento.

2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico e categoria, soggetti diversamente abili o produttori agricoli; il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.

3. Nei tempi, modi e forme previsti dall'articolo 18, gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico e/o specializzazione merceologica, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando.

4. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile all'azienda e non al suo attuale conduttore, calcolata sulla base della documentazione in possesso della pubblica amministrazione.

5. In caso di parità sarà data la precedenza a colui che potrà vantare una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica quale azienda attiva iscritta al registro delle imprese sommata a quella del suo dante causa; in caso di ulteriore parità sarà data la precedenza a colui che dimostri una propria maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica.

6. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di miglioria non modifica la durata e la scadenza della concessione.

7. Nell’ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di miglioria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell’azienda oltre a quello del gestore.

ART. 17 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO

1. In qualsiasi momento è consentito a due operatori appartenenti al medesimo settore e/o specializzazione merceologica, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato a soggetti diversamente abili, di richiedere alla pubblica amministrazione la possibilità di scambiare fra di loro i posteggi dati in concessione.

2. Il SUAP provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.

3. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio essendo tale dimensionamento vincolato dal vigente Piano delle aree che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

4. Nell’ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso di autocertificazione del proprietario dell’azienda, oltre a quello del gestore.

ART. 18 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

1. I posteggi che non risultino assegnati ad alcun operatore, sia nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati o la concessione di posteggio nelle fiere promozionali, sono assegnati, unitamente all’autorizzazione, attraverso appositi bandi di selezione che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro i termini previsti dall’articolo 37 della legge regionale.

2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell’autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.

3. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando il SUAP provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.

4. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell’ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.

5. I partecipanti, risultanti aggiudicatari del bando, potranno scegliere, tra i posteggi non assegnati, decorsi i tempi di cui al comma 4, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.

6. Non è consentito al medesimo soggetto giuridico o impresa individuale di essere titolare di un numero di concessioni superiori a quelle stabilite dall'articolo 35 comma 3, della legge regionale; per i produttori agricoli e i soggetti portatori di handicap il numero massimo delle concessioni sarà quello previsto dall'articolo 41 della legge regionale.

7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, dovessero rendersi definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 5.

8. In conseguenza del rilascio dell'autorizzazione/concessione a seguito di partecipazione al bando di assegnazione, verranno azzerate le presenze alle operazioni di spunta che vennero utilizzate per la partecipazione al bando.

ART. 19 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le concessioni di posteggio indicate nell'articolo 18, comma 1, saranno assegnate, per una durata di 10 anni, a mezzo bando di selezione da pubblicarsi sul bollettino della Regione Toscana (BURT) la graduatoria dei partecipanti sarà redatta sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Per i posteggi che saranno istituiti successivamente all'approvazione del presente regolamento nei mercati, nelle fiere o nei posteggi isolati, almeno uno di esso sarà attribuito a soggetti che risultino possedere, alla data di pubblicazione del bando, un'età inferiore a 35 anni, in caso di società tale età dovrà essere posseduta dalla maggioranza dei soci, uno in caso di società con due soci.

3. Per le fiere promozionali di nuova istituzione i posteggi saranno assegnati utilizzando le indicazioni contenute nel comma 1.

ART. 20 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, disciplinati dal D.lgs. 228/2001, regolarmente iscritti all'apposito Registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228; possono altresì effettuare attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o mediante l'utilizzo di posteggio.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.

3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 11 comma 15.

4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4, commi 2 e 3 del D.lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio dell'autorizzazione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui ai precedenti articoli 18 e 19. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione o autorizzazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 11 in quanto applicabili.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in materia di DURC di cui all'articolo 44 della legge regionale e dell'articolo 10 del presente regolamento; sono soggetti anche al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 42 della legge e 9 del presente regolamento nell'ipotesi di qualsiasi forma di esercizio svolta da parte del sostituto del titolare.

6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.

ART. 21 – AFFIDAMENTO A PRIVATI

1. Il Comune può affidare a soggetti diversi la gestione del mercato, della fiera, della fiera promozionale, sulla base di specifica convenzione nella quale sono indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.

2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti:

   a) Ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio.

   b) Registrazione delle assenze dei concessionari.

   c) Ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta.

   d) Verifica della regolarità delle documentazioni previste dal regolamento.

   e) Assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati

   f) Aggiornamento delle graduatorie di spunta.

3. Potranno essere assegnate in convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico.

ART. 22 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA, può presentare al SUAP la SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e, se necessari, quelli professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010. Rimane inteso che, nell'esercizio mediante posteggio, l'operatore dovrà comunque rispettare il settore e/o la specializzazione merceologica indicati nell'atto concessorio.

2. Il titolare dell'autorizzazione o l'intestatario della SCIA abilitati all'esercizio di entrambi i settori merceologici può segnalare al SUAP la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovranno certificare il mantenimento del requisito morale. Rimane inteso che, nell'esercizio mediante posteggio, l'operatore che procede alla soppressione del settore e/o della specializzazione merceologica indicati nell'atto concessorio non potrà più esercitare con tale autorizzazione - concessione.

3. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al SUAP la SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, certificando di possedere i requisiti morali necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.

4. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente presentata, non si avrà modifica da parte del Comune della destinazione merceologica del posteggio dato in concessione.

5. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

ART. 23 - SUBINGRESSO

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile, ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

3. Il subentrante dovrà presentare, prima di avviare l'attività, la relativa comunicazione indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 e, se del caso, dall'articolo12 della legge regionale 62/2018.

4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3, sempre che sia stata mantenuta l'iscrizione al registro delle imprese anche se inattiva.

5. Il Comune effettuerà la verifica della regolarità contributiva per entrambi i soggetti coinvolti nella cessione dell'azienda; nell'ipotesi di verifica negativa prima dell'emissione del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione previsto dall'articolo 127 della legge regionale, saranno assegnati, con specifico provvedimento, 180 giorni di tempo per consentire di ottenere la regolarizzazione contributiva.

6. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data di acquisizione del titolo, le verifiche sulla regolarità contributiva saranno effettuate nei tempi previsti dall'articolo 44 comma 3 della legge regionale.

7. Nell'ipotesi che dovesse risultare la mancanza della regolarità contributiva di uno dei due interessati alla cessione o gestione dell'azienda, decorsi 180 giorni dall'esito negativo di tale verifica senza che sia intervenuta la regolarizzazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocate ai sensi dell'art. 127 comma 1 lettera e), previa comunicazione di avvio del procedimento.

8. Il subingresso in una autorizzazione o SCIA riservato ai sensi dell'articolo 41, comma 1 lettera a) della legge regionale è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

9. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che entro il termine di 12 (dodici) mesi e comunque prima di avviare l'attività abbiano presentato la SCIA per subingresso mortis causa, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

10. Nei casi di cui al comma 9, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare anche se con estensione alla facoltà di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 11 della legge regionale 62/2018, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività anche in mancanza del requisito professionale. Qualora entro un anno dalla data del decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 della legge regionale 62/2018, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.

11. Per i produttori agricoli la SCIA per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

12. Assieme al trasferimento dell'azienda in seguito a cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione o la SCIA facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

ART. 24 - CESSAZIONE

1. La cessazione definitiva dell'attività commerciale su area pubblica è sottoposta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro i 60 (sessanta) giorni successivi rispetto al verificarsi dell'evento o in caso di cessione definitiva di azienda dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. Non costituisce cessazione dell'attività la cessione in gestione dell'azienda, sempre che il cedente mantenga l'iscrizione al Registro delle Imprese anche se inattiva.

CAPO V

I LUOGHI DEL COMMERCIO

ART. 25 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica, i mercati, le fiere, le fiere promozionali, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.

2. Tali luoghi, ad esclusione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, sono rappresentati nel Piano delle aree.

3. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 il Piano indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, il settore merceologico e/o la specializzazione merceologica cui sono destinati e le giornate di svolgimento.

ART. 26 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto che dovrà essere conferito secondo le modalità previste dal sistema di raccolta RSU adottato dal Comune.

2. E' fatto divieto, durante l'esercizio dell'attività, di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili. In tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.

3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o macchia permanente al suolo stradale.

4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato e, in particolare, dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.

5. Non è consentito agli operatori di abbandonare l'area data in concessione prima dell'orario previsto dall'articolo 12 del presente regolamento; salvo casi di estrema necessità o avverse condizioni atmosferiche.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.

ART. 27 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta) cm su ognuno dei due fianchi.

2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra sia all'interno del perimetro del posteggio.

ART. 28 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO"

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.

2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.

3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:

    a) *Dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni.*

    b) *Certificazione di collaudo a tenuta dei bidoni del GPL, secondo la cadenza prevista dalla normativa in vigore al momento, e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato.*

    c) *Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996)*

4. Gli operatori che, a qualsiasi titolo o per qualsiasi merceologia, utilizzano tali fonti energetiche per effettuare l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di Kg 6 (sei), in regola con la revisione semestrale.

5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.

6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.

7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.

8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.

9. In nessun caso possono essere detenute per l'attività bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a kg 75 (settantacinque); non è inoltre consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

ART. 29 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle vie e delle zone che saranno indicate nel piano; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

2. L'esercizio dell'attività itinerante è consentito purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato siano conformi alle disposizioni del Codice della Strada anche se riferite alle limitazioni ivi prescritte. Il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente regolamento.

3. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada; è in ogni caso vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività in quella con l'utilizzo di posteggio di cui all'art. 33, comma 1, lettera a) della legge regionale.

4. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo, nell'effettuare la sosta, abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice la suddetta misura può

essere ridotta 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

ART. 30 – I MERCATI

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nelle planimetrie del Piano che indicheranno l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio della forma itinerante previa partecipazione alle operazioni di spunta.

3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso dovrà svolgersi in altra data. Su iniziativa della Pubblica Amministrazione o su istanza degli operatori o delle Associazioni di categoria, con apposito atto, potrà essere previsto lo svolgimento del mercato nel giorno antecedente, successivo o in altra data da concordare con le associazioni di categoria.

4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinate il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.

4. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti, può determinare lo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.

5. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica permanente nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni di categoria interessate e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

6. Nell'ipotesi che l'Amministrazione comunale provveda ad aumentare il numero dei posteggi di un mercato, dopo aver provveduto a garantire la presenza della concessione del posteggio per il produttore agricolo e per il soggetto diversamente abile, dovrà riservare almeno un posteggio all'imprenditoria giovanile intendendo per essa coloro che risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni.

7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, eventuali edizioni aggiuntive rispetto

a quella stabilita dal Regolamento in occasione di particolari ricorrenze o festività.

8. In caso di eventi meteorici avversi di forte intensità o in caso di numero elevato di posteggi vuoti è consentito per i singoli settori l'accorpamento dei banchi presenti al fine di migliorare l'offerta commerciale ed il servizio al cittadino.

ART. 31 – LE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nelle planimetrie del vigente Piano che, facenti parte integrante del presente Regolamento, indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o sua specializzazione; viene altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata dal Comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti, può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.

4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica permanente nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate.

5. Per ogni fiera è redatta Comune una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per categoria di soggetti diversamente abili, produttori agricoli e imprenditoria giovanile, se previsto.

6. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Toscana che hanno presentato almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiano presentato la preventiva comunicazione sopra citata.

7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate dal precedente articolo 4, comma 1 lettera *k)*, il Responsabile del Settore SUAP provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio.

8. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 37 commi 10 e 11 della legge regionale.

ART. 32 – LE FIERE PROMOZIONALI

1. Le fiere promozionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h)* del presente Regolamento sono indicate nel Piano delle aree; alle fiere promozionali partecipano i commercianti su area pubblica e possono partecipare anche i soggetti iscritti al registro delle imprese, nei limiti dei posteggi loro riservati.

2. Nel piano vengono indicate le date di svolgimento, la consistenza della fiera in termini di numero di posteggi, dimensioni, destinazione merceologica e riserva di posteggi a determinate categorie comprese quelle iscritte a qualsiasi titolo al registro delle imprese che possono partecipare.

3. Al fine di consentire la partecipazione alle fiere promozionali il SUAP rilascia la concessione di suolo pubblico che ha una durata di 12 anni; limitatamente ai commercianti su area pubblica la concessione è rilasciata a seguito di bando pubblico utilizzando i criteri e le previsioni degli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

4. Per i soggetti diversi dai commercianti su area pubblica che partecipano alle fiere promozionali purché iscritti al registro delle imprese, le concessioni di posteggio, che comunque hanno la validità indicata al comma 3, vengono rilasciate a mezzo bando pubblico utilizzando, ai fini di redigere la graduatoria, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese indipendentemente dalla tipologia di attività produttiva.

5. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico per gli interessati dovrà risultare la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 44 della legge regionale da verificare secondo le previsioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

6. L'Ufficio Comunale provvederà a compilare la graduatoria degli operatori che possono partecipare alle operazioni di spunta sulla base delle presenze accertate nelle edizioni precedenti.

7. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Toscana che hanno presentato almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera apposita comunicazione al SUAP del Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria,

per le operazioni di spunta della fiera, potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiamo presentato la preventiva comunicazione sopra citata.

8. Al termine di ogni edizione il Responsabile dell'Ufficio SUAP provvederà a rendere pubblica la graduatoria aggiornata delle presenze degli operatori concessionari e degli spuntisti, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

9. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 37 commi 10 e 11 L.R. 62/2018.

ART. 33 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) del presente regolamento quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese o comunque dotati di partita IVA e che risultino in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale, secondo le procedure e verifiche di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su istanza delle associazioni di categoria dei commercianti, enti, pro loco di cui alla L.R.T. 86/2016, associazioni iscritte al terzo settore o organismi di gestione di centri commerciali naturali di cui all'articolo 111 della legge regionale L.R.T. 62/2018 attraverso i suoi organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche, favorire l'integrazione di cittadini stranieri, la conoscenza delle produzioni etniche, lo sviluppo del commercio equo e solidale nonché la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente ed in particolare l'integrazione fra le varie tipologie di commercianti e cittadini, nazionali o stranieri che siano, alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano tutti coloro che risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o siano in possesso di partita IVA ed anche coloro nei confronti dei quali non siano applicabili le disposizioni della legge regionale 62/2018.

4. I soggetti indicati dal comma 2 presentano al SUAP, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, richiesta di svolgimento della manifestazione e solo in caso di urgenza si potrà presentare tale richiesta almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione~~,~~; la richiesta deve contenere la denominazione della manifestazione, l'indicazione del luogo, data e orario di svolgimento, il numero indicativo di soggetti che parteciperanno e i metri quadri occupati se trattasi di suolo pubblico.

5. L’amministrazione Comunale entro il mese di Gennaio di ogni anno redige il calendario delle manifestazioni che ritiene utile autorizzare nel corso dell’anno.
6. I promotori delle manifestazioni che abbiano avuto il consenso allo svolgimento della manifestazione dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel disciplinare predisposto dall’amministrazione Comunale e sottoscritto dal rappresentante dell’organizzazione.
7. La validità del disciplinare è subordinata alla presentazione agli Uffici comunali, prima dell'inizio della manifestazione, del piano di emergenza ed evacuazione e relativa planimetria;
8. Se trattasi di suolo pubblico, dovrà ad ogni modo essere acquisita la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento della relativa Tassa (Canone Unico).
9. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario si svolgesse su area privata, valgono le stesse modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.
10. Il sopracitato disciplinare costituisce titolo abilitativo allo svolgimento delle manifestazione commerciali a carattere straordinario.

ART. 34 MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI

1. Sono mercatini dei non professionisti, previsti dalla lettera j) dell’articolo 4 del presente regolamento, le manifestazioni organizzate o promosse dal comune che si svolgono su area pubblica o privata e per la quale il comune ha rilasciato o previsto apposita concessione.
2. Possono partecipare a tali mercatini soggetti diversi da commercianti o artigiani, ovvero solamente coloro che, per puro hobby e quindi attività non professionale, realizzano direttamente e per l’intero ciclo produttivo, oggettistica realizzata con qualsiasi materiale purché non in metallo prezioso e che dovranno avere un prezzo di vendita al pubblico non superiore a € 100,00.
3. L’importo massimo complessivo dei prodotti esposti per la vendita non può superare comunque la cifra di € 1.000,00. Tutti i prodotti esposti dovranno recare il prezzo di vendita indicato mediante apposito cartello collegato all’oggetto ed esposto in maniera chiara e ben visibile; è consentito esporre un solo cartello di vendita solo nell’ipotesi di articoli identici e del medesimo valore, a condizione che il cartello indichi che l’indicazione del prezzo si riferisce a tutti gli articoli esposti nel reparto.
4. Coloro che, residenti in questo Comune, intendono partecipare ai mercatini degli hobbisti devono presentare apposita domanda utilizzando unicamente il modello allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante, dichiarando:

    a) Generalità complete, residenza anagrafica e codice fiscale;

    b) Possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 della LR 62/2018;

    c) Attività svolta al di fuori dell’attività di Hobbista;

d) Che non ci sono nel proprio nucleo familiare altri soggetti che hanno presentato analoga richiesta o che già siano in possesso del tesserino.

Alla domanda l'interessato deve allegare una propria foto tessera che sarà applicata al tesserino di cui al comma 5.

5. A coloro che hanno presentato la domanda di cui al comma 4 e che ne abbiano diritto, sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento, numerato, datato, con allegata la fotografia dell'interessato e comprensivo di 10 caselle che dovranno essere vidimate a cura degli addetti alla vigilanza o altri operatori comunali in occasione della partecipazione al mercatino; qualora la medesima manifestazione abbia una durata di due giorni si effettuerà una sola vidimazione. Per le manifestazioni di durata superiori a 2 giorni si effettuerà una vidimazione per ogni giorno di partecipazione oltre i primi 2.
6. Il tesserino ha validità di 12 mesi a decorrere dal suo rilascio; in caso di smarrimento, furto, deterioramento o altra causa, non sarà rilasciato un nuovo tesserino prima del decorso di un anno dalla data del suo rilascio.
7. Alla scadenza di validità del tesserino si potrà rilasciare, a richiesta dell'interessato, un uovo tesserino previa riconsegna di quello precedente.
8. Alle operazioni di rilascio di cui ai commi precedenti la Giunta Municipale, con apposita Delibera, potrà prevedere il pagamento di una tariffa quale rimborso delle spese di segreteria.
9. Durante lo svolgimento del mercatino dovrà essere sempre presente il titolare del tesserino che dovrà essere esposto in maniera ben visibile ed esibito ad ogni richiesta degli addetti al controllo.
10. I soggetti non residenti in questo Comune possono partecipare alla manifestazione utilizzando il tesserino rilasciato dal loro comune di residenza, in tale ipotesi il tesserino sarà vidimato dai medesimi soggetti indicati al comma 5.
11. I mercati degli hobbisti sono promossi dal Comune che può affidarne la gestione alle associazioni di categoria degli imprenditori o alle associazioni pro loco di cui all'articolo 16 della LRT 86/2016 o iscritte al terzo settore di cui al D.lgs 117/2017, o anche agli organismi di gestione dei centri commerciali naturali costituiti ai sensi all'articolo 111 comma 2 della L.R.T. 62/2018.

ART. 35 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA"

1. Ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 62/2018 il titolo abilitativo per la forma itinerante e l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il mercato o per la fiera decadono:

"a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA;

c) qualora, salvo quanto disposto per le fiere al comma 2, il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87;

c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l'attività per l'esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;

d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a) e b), le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione;

e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, comma 2, e all'articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.

e-bis) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso.

La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87."

3. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.

4. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazioni auto-certificativa resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal Comune, oltre a determinare comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

5. Non sarà riconosciuta la presenza nell'utilizzo della concessione all'operatore che abbia cessato lo svolgimento dell'attività commerciale prima della fine dell'orario previsto senza un giustificato motivo, quale grave peggioramento delle condizioni atmosferiche o intervento dei sanitari per aggravamento dello stato di salute del commerciante.

6. Il tesserino di cui all'articolo 34 del presente regolamento alla sua scadenza non viene rilasciato, per un periodo di 12 mesi, al medesimo soggetto o ad altri soggetti del medesimo nucleo familiare nell'ipotesi di notificazione di due o più violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 34 commesse nel periodo di validità del tesserino.

ART. 36 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di commercio su area pubblica può essere sospesa per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, anche se ottenuti in forma discontinua, all'interno di ciascun anno solare. Rientra nel computo del presente comma sia la sospensione volontaria che quella dovuta per malattia.

2. Ai sensi dell'articolo 87 della legge regionale non concorrono a formare il periodo massimo previsto dal comma 1 le sospensioni dell'attività delle imprese individuali a causa di:

   a) malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
   b) gravidanza e puerperio certificati al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione ;tale sospensione non potrà avere una durata, anche cumulativa, superiore a 15 (quindici) mesi;
   c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/2001 comunicata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

3. La mancata consegna della certificazione al Comune entro il termine previsto dalle precedenti lettere a), b) e c) non consente di poter giustificare alcun giorno di assenza.

ART. 37 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 116 comma 5 della legge regionale, in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni.

2. Rientrano nelle ipotesi di particolare gravità:

   a. l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso purché superiore al 50% di quello dato in concessione;

   b. il mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'articolo 28 del presente Regolamento

   c. l'esercizio della forma itinerante in divieto rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 29 del presente Regolamento;

   d. il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale.

3. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 Novembre 1981 n° 689 si ha reiterazione di una violazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, o anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,

per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

4. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri Comuni, sia regionali che extra-regionali, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate, il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio di questo Comune.

ART. 38 - ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse *in toto* o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.

2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della Pubblica Amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.

3. In deroga alla previsione del comma 2, la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi eventualmente rinnovabili.

4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area la nuova assegnazione dei posteggi avverrà sulla base della graduatoria di anzianità maturata nella concessione di posteggio formulata applicando i criteri previsti dall'articolo 16 commi 4 e 5 del presente Regolamento.

5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'intero organico, la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato, fiera, fiera promozionale.

6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati che delle fiere che dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel Piano delle aree che fa parte del presente Regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori. Tale sperimentazione avviene mediante Atto di Indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico salvo le eventuali presenze nel posteggio o area oggetto di sperimentazione.

7. L'istituzione a scopo sperimentale di un mercato, fiera, fiera promozionale o posteggio isolato può avere una durata massima di 6 mesi eventualmente prorogabile.

ART. 39 – CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato, del posteggio fuori mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

ART. 40 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione di legge, chi vìola le altre disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro.

2. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 c. 1 della L. 689/81.

3. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della L. 689/81 con deliberazione della Giunta Municipale, sono individuate le violazioni al presente regolamento per le quali viene stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta rispetto a quello indicato dal secondo comma del presente articolo.

ART. 41- NORME TRANSITORIE E FINALI

Il rilascio delle concessioni di suolo pubblico utilizzate per lo svolgimento di attività produttive diverse da quelle trattate dal presente regolamento, quali quelle relative alla rivendita della stampa quotidiana e periodica e somministrazione di alimenti e bevande, dovrà avvenire applicando i medesimi criteri relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti per le attività di vendita, come indicato dal punto 11 del "considerando" contenuto della legge regionale 62/2018 e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto e non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente atto è abrogato il "*Regolamento per l'esercizio del commercio sua aree pubbliche* " approvato dal Consiglio Comunale in data 28 Luglio 2016 con deliberazione n. 34.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 36 DEL 21-05-2025

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'adesione alla rete museale provinciale "MUSEI DI MAREMMA" per il periodo 2025/2029 e contestuale recepimento del relativo "Regolamento del sistema dei musei di Maremma"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Toscana, fin dalla fine degli anni ’90, ha attuato una politica volta a indirizzare gli Enti locali verso la creazione di Reti o Sistemi di Musei, Biblioteche e Archivi al fine di permettere la condivisione di risorse e progetti nonché la gestione integrata di alcuni servizi per ottenere economie di scala per la realizzazione di azioni congiunte e servizi integrati, condivisione di professionalità, maggiore visibilità;

- a questo fine la Regione, relativamente ai Musei, ha emanato la L.R.T. 89/90 che ha portato alla nascita di numerose Reti museali toscane, legge sostituita successivamente con la L.R.T. 21/2010 - Testo unico in materia di beni, istituti attività culturali, con il relativo regolamento attuativo (approvato con Decreto della Giunta Regionale n. 22 del 06/06/2011), che declina all’art. 17 i requisiti che devono possedere i Musei e i Sistemi museali toscani che intendono partecipare ai bandi regionali e riconosce esclusivamente, per l’accesso a finanziamenti, proprio le forme associate in Sistemi di Musei dotati dei suddetti requisiti, fatte salve alcune linee particolari di finanziamento destinate ai Musei che hanno ottenuto la dichiarazione di Musei di rilevanza regionale.

RICORDATO che:

- nella Provincia di Grosseto, per iniziativa della Provincia stessa, nel 2003 si è costituita la “Rete Museale del Territorio Provinciale”, successivamente denominata “Musei di Maremma”, con la partecipazione, oltre che della stessa Provincia di Grosseto, di tutti i Comuni grossetani che in quegli anni erano proprietari di musei;

- gli stessi Enti hanno approvato tra 2004 e 2005, nei rispettivi organi preposti, una Convenzione che ha regolamentato il funzionamento della Rete museale, oggi denominata Sistema museale (ai sensi della L.R.T. 21/2010 art. 17);

- il Comune di Monte Argentario ha aderito alla suddetta Rete sin dalla sua costituzione;

- al termine del primo quinquennio di attività la Convenzione è stata prorogata dall'Assemblea politica del Sistema senza modifiche al testo ed è rimasta in vigore in quella versione fino al 31/12/2014;

- nel gennaio del 2015 è entrata in vigore una nuova Convenzione con scadenza 31/12/2019, nella quale si è tenuto conto dei principi espressi dalla L.R.T. 21/2010 (emanata nel frattempo) e del riassetto della Provincia;

- con Deliberazione del C.C. n. 85/2014 il Comune di Monte Argentario approvava la nuova convezione di rete con scadenza 31/12/2019;

- nel gennaio del 2020 è entrata in vigore una nuova Convenzione con scadenza 31/12/2024, nella quale si teneva tenuto conto del Decreto Ministeriale n. 113/2018 "*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale*" a seguito del quale la Regione Toscana nel 2019 ha provveduto ad aggiornare la L.R.T. 21/2010 e di conseguenza ha richiesto ai Sistemi museali toscani l'adeguamento a tale normativa mediante la ristrutturazione dei Sistemi stessi e la revisione delle convenzioni e dei regolamenti che obbligatoriamente (ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge) devono stare alla base della creazione di tali organismi;

- con Deliberazione del C.C. n. 16/2020 questo Ente approvava la nuova convezione di rete ed il Regolamento per il funzionamento della stessa per il quinquennio 2020-2024;

DATO ATTO che la Convenzione ed il Regolamento di Sistema 2020-2024 sono scaduti il 31/12/2024 e che nella riunione dell'Assemblea e del Comitato Tecnico-Scientifico Musei di Maremma del 13/12/2024 è stata espressa la volontà di proseguire l'attività dei "Musei di Maremma" e pertanto di procedere al rinnovo della convenzione e del regolamento per il quinquennio 2025 – 2029;

ATTESTATO che nella succitata riunione dell'Assemblea dei Musei di Maremma, organo politico del Sistema costituito da Sindaci, Assessori e Presidenti degli Enti Aderenti:

- sono stati approvati all'unanimità la nuova convenzione ed il nuovo regolamento di Sistema dai presenti all'Assemblea, tali documenti, allegati al presente atto, devono essere approvati altresì dagli organi competenti di ogni Ente aderente e, nello specifico per i Comuni, dai Consigli Comunali;

- è stato confermato all'unanimità, vista la buona gestione del Sistema portata avanti senza interruzione dal 2006, di voler nuovamente affidare al Sistema dei Musei di Massa Marittima, e pertanto al Comune di Massa Marittima e al Direttore dei suoi Musei, il coordinamento generale del Sistema;

ESAMINATI pertanto i due documenti, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto rispettivamente lett. A e lett. B e attestato che non differiscono nella sostanza da quelli in vigore nel precedente quinquennio;

CONSIDERATO che il Comune di Monte Argentario, socio fondatore del Sistema, intende confermare con il presente atto la propria adesione alla rete museale provinciale "Musei di Maremma" approvando lo schema di convenzione e contestuale recepimento del relativo Regolamento dei sistemi dei musei di Maremma, impegnandosi a rispettare quanto in essi indicato, condividendo le finalità del Sistema così come declinate all'art. 4 della Convenzione;

PRESO ATTO che l'adesione al Sistema dei Musei di Maremma comporta da parte degli Enti aderenti il versamento di una quota annuale determinata in base alla fascia di abitanti da versare direttamente al comune capofila;

TENUTO CONTO che il Comune di Monte Argentario, rientra nella fascia tra 10.001 e 20.000 abitanti e che pertanto la quota dovuta è pari a € 4.500,00 annuali, senza variazioni rispetto a quanto stabilito nella vecchia convenzione, che dovrà essere stanziata nel bilancio e liquidata all'ente capofila;

RICORDATO infine che i documenti relativi allo schema di "Convenzione Musei di Maremma" ed al "Regolamento del Sistema dei Musei di Maremma" sono stati redatti tenendo conto della L.R. 21/2010 e successive modifiche della Regione Toscana;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare l'art. 30 in materia di forme associative-convenzionali e l'art. 42 in materia di competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti _____ resi dai Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che la premessa, che qui si intende integralmente riportata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI CONFERMARE l'adesione del Comune di Monte Argentario al Sistema Museale Provinciale "Musei di Maremma" per il periodo 2025/2029;

3. DI APPROVARE lo schema di "Convenzione Musei di Maremma 2025-2029" con scadenza 31/12/2029 e recepire il Regolamento Musei di Maremma 2025-2029", documenti allegati sotto le lettere A e B al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

4. DI DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione della "Convenzione Musei di Maremma 2025-2029" allegata al presente atto;

5. DI DARE MANDATO al Responsabile competente di predisporre i successivi atti necessari a seguito di indicazioni del Comune Capofila;

6. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Comune di Massa Marittima, capofila del Sistema Musei di Maremma, per gli adempimenti successivi in merito alla condivisione con gli altri enti di rete;

7. DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Monte Argentario nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia;

   inoltre, con separata votazione espressa nei modi di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 36 DEL 21-05-2025

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'adesione alla rete museale provinciale "MUSEI DI MAREMMA" per il periodo 2025/2029 e contestuale recepimento del relativo "Regolamento del sistema dei musei di Maremma"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **22-05-2025**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 36 DEL 21-05-2025

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'adesione alla rete museale provinciale "MUSEI DI MAREMMA" per il periodo 2025/2029 e contestuale recepimento del relativo "Regolamento del sistema dei musei di Maremma"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 22-05-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano

CONVENZIONE DEL SISTEMA DEI MUSEI DI MAREMMA
ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Sistema

Il giorno ..... mese ..... dell'anno .....

TRA

- il Comune di **Castiglione della Pescaia** con il Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia e il Museo della Casa Rossa Ximenes;
- il Comune di **Follonica** con la Pinacoteca civica e il MAGMA – Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma;
- il Comune di **Gavorrano** con il GeoMet e il Museo minerario in galleria con il percorso all'aperto Miniera Ravi Marchi;
- il Comune di **Grosseto** con il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma;
- il Comune di **Magliano** in Toscana con il Centro di Documentazione archeologica;
- il Comune di **Manciano** con il Museo Diffuso della Comunità Mancianese comprendente il Museo di Preistoria e Protostoria della Valle del Fiume Fiora e il Museo Urbano di Saturnia;
- il Comune di **Massa Marittima** con il Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale, il Complesso museale di San Pietro all'Orto, il Museo Subterraneo comprendente i tre poli Museo della Miniera, Museo di Arte e Storia delle Miniere e Museo diffuso della Memoria di Niccioleta, e la Torre del Candeliere con Cassero Senese;
- il Comune di **Monte Argentario** con la Mostra permanente delle Memorie Sommerse e dei Maestri d'ascia nella Fortezza Spagnola e con la Mostra permanente di piastrelle di ceramica sulla Cartografia storica della Costa d'Argento di Porto Santo Stefano;
- il Comune di **Orbetello** con il Museo Archeologico nella Polveriera Guzman;
- il Comune di **Pitigliano** con il Museo Civico Archeologico della civiltà etrusca Enrico Pellegrini, il Museo Civico Archeologico all'aperto Alberto Manzi, la Mostra permanente di cultura ebraica "La Piccola

Gerusalemme" con Sinagoga;

- il Comune di **Scansano** con il Museo Archeologico e della Vite e del Vino;
- il Comune di **Scarlino** con il MAPS - Museo Archeologico del Portus Scabris e il Centro di Documentazione del Territorio Riccardo Francovich;
- il Comune di **Sorano** con il Museo Civico Archeologico – Fortezza Orsini, il Parco Archeologico Città del Tufo, il Polo Museale di Sovana - Museo di San Mamiliano e Museo di San Gregorio VII;
- l'**Unione dei Comuni dell'Amiata Grossetana** con il Sistema Musei Amiata comprendente:
    - la Sezione Espositiva del Centro Studi D. Lazzaretti, il Centro Visite del Parco Faunistico del Monte Amiata, il Museo "Il Medioevo: Arcidosso e la nascita del Paesaggio Amiatino e Maremmano secoli X- XIV", il "Museo Arte e Cultura Orientale (MACO)", la "Collezione Armi E. Mecheroni", la "Casa dei Secchi e dei Triachi", e la "Galleria Museo Artereastra" ad Arcidosso;
    - la Raccolta d'arte di Palazzo Nerucci a Castel del Piano;
    - il Giardino "Arte a Parte" di Piero Bonacina a Montegiovi (Castel del Piano);
    - il Museo della Vite e del Vino a Montenero (Castel del Piano);
    - le Gallerie del Cornacchino a Castell'Azzara;
    - la Villa Sforzesca a Castell'Azzara;
    - la Casa Museo di Monticello Amiata a Cinigiano (Castell'Azzara);
    - il Museo etnografico di Santa Caterina a Santa Caterina (Roccalbegna);
    - il Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata a Santa Fiora;
    - il Museo dell'Olio a Seggiano
    - il Museo Mineralogico a Semproniano;
- il **Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere Grossetane** con sede a Gavorrano;
- la **Fondazione Grosseto Cultura** con il Museo di Storia Naturale della Maremma e il Polo culturale le Clarisse a Grosseto;
- la Banca TEMA - Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo con il **Polo Culturale Pietro Aldi** a Saturnia;
- **l'Azienda Rocca di Frassinello** con il Centro di documentazione etrusco "Rocca di Frassinello" a Gavorrano;

- la **Fondazione Polo Universitario Grossetano** con il MuseoLab a Grosseto;
- l'**Azienda Rocca di Montemassi - Castello di Albola** con il Museo della civiltà rurale Rocca di Montemassi a Roccastrada;
- il **Giardino "Viaggio di Ritorno"** di Rodolfo Lacquaniti a Castiglione della Pescaia;
- l'**Orto Botanico Corsini Monte Argentario** a Porto Santo Stefano.

PREMESSO CHE

– su iniziativa della Provincia di Grosseto nel 2003 si è costituita la Rete museale provinciale "Musei di Maremma" (oggi denominato Sistema dei Musei di Maremma) alla quale hanno aderito gli Enti locali del territorio grossetano proprietari di Musei e la Comunità Montana dell'Amiata (in seguito divenuta Unione dei Comuni), soggetto al quale i Comuni dell'Amiata hanno trasferito le competenze relative ai Musei;
– che l'attività dei Musei di Maremma è stata regolata fin dalla sua nascita da apposita convenzione, aggiornata e rinnovata periodicamente;
– che nel 2012 è entrato a far parte del Sistema il Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere Grossetane;
– che la convenzione entrata in vigore a gennaio del 2015 ha previsto la possibilità di adesione da parte di soggetti privati proprietari di Musei, Parchi naturalistici e culturali o strutture assimilabili e che da allora sono entrati a far parte del Sistema con i propri Musei diverse Istituzioni private del territorio proprietarie strutture museali;

CONSIDERATA

la volontà dei soggetti sopra elencati di proseguire l'attività dei "Musei di Maremma" e pertanto di procedere al rinnovo della convenzione per il quinquennio 2025/2029;

VISTO

l'elenco dei Musei che fanno parte del Sistema, elencati qui di seguito all'art. 2;

RICHIAMATI

– l’art. 17 della LR. n. 21/2010 (Testo Unico sulla Cultura) e successive modifiche e il relativo Regolamento attuativo che definiscono i Sistemi museali, indicano i requisiti che devono possedere i Musei che ne fanno parte e prevedono che i Sistemi siano costituiti sulla base di una convenzione stipulata tra i soggetti titolari di Musei, nella quale devono essere indicati la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti, gli oneri a carico degli stessi, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'organismo di coordinamento;
– l’art. 20 della L.R. 21/2010 e successive modifiche e il corrispondente articolo del regolamento attuativo, che definiscono i requisiti e le modalità per il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale;
– la L.R. 86/2016 (Testo Unico sul Sistema Turistico Regionale) che ha portato alla nascita di tre Ambiti turistici di destinazione nel territorio grossetano, ossia l'Ambito Nord, l'Ambito Sud e l'Ambito Amiata;
– l'art. 30 commi 1 e 2 del D.Lg.vo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) che prevedono rispettivamente che gli Enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, e che tali convenzioni debbano stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della convenzione

Con la presente Convenzione si regolano i rapporti tra i Comuni e gli Enti/Istituzioni pubblici e privati sopra elencati, proprietari dei Musei che fanno parte del Sistema dei “Musei di Maremma” (art. 2), per la valorizzazione e promozione del patrimonio museale, architettonico, archeologico, storico, paesaggistico e naturalistico del territorio grossetano mediante il Sistema dei “Musei di Maremma”.
La Convenzione si completa con l'allegato Regolamento.

Art. 2. Musei appartenenti al Sistema

I Musei che costituiscono il Sistema dei “Musei di Maremma” sono i seguenti:

- il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia (Comune di

Castiglione della Pescaia);
- la Casa Rossa Ximenes (Comune di Castiglione della Pescaia
- la Pinacoteca Civica (Comune di Follonica);
- il MAGMA – Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma (Comune di Follonica);
- il GeoMet (Comune di Gavorrano)
- il Museo minerario in galleria con il percorso all'aperto Miniera Ravi Marchi (Comune di Gavorrano);
- il Museo Archeologico e d'arte della Maremma (Comune di Grosseto);
- il Centro di Documentazione Archeologica (Comune di Magliano in Toscana);
- il Museo Diffuso della Comunità Mancianese comprendente il Museo di Preistoria e Protostoria della Valle del Fiume Fiora e il Museo Urbano di Saturnia (Comune di Manciano);
- il Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale (Comune di Massa Marittima);
- il Complesso museale di San Pietro all'Orto (Comune di Massa Marittima);
- il Museo Subterraneo con i tre poli Museo della Miniera, Museo di Arte e Storia delle Miniere e Museo diffuso della Memoria di Niccioleta (Comune di Massa Marittima);
- la Torre del Candeliere e Cassero Senese (Comune di Massa Marittima);
- la Mostra permanente delle Memorie Sommerse e dei Maestri d'ascia nella Fortezza Spagnola (Comune di Monte Argentario)
- la Mostra permanente di piastrelle di ceramica sulla Cartografia storica della Costa d'Argento di Porto Santo Stefano (Comune di Monte Argentario);
- Il Museo Archeologico della Polveriera Guzman (Comune di Orbetello)
- il Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca Enrico Pellegrini (Comune di Pitigliano);
- il Museo Civico Archeologico all'aperto Alberto Manzi (Comune di Pitigliano);
- la Mostra permanente di cultura ebraica "La Piccola Gerusalemme" con Sinagoga (Comune di Pitigliano);
- il Museo Archeologico e della Vite e del Vino (Comune di Scansano);
- il MAPS - Museo Archeologico del Portus Scabris (Comune di Scarlino);
- il Centro di Documentazione del Territorio Riccardo Francovich

(Comune di Scarlino);
- Museo Civico Archeologico - Fortezza Orsini (Comune di Sorano);
- il Parco Archeologico Città del Tufo (Comune di Sorano)
- il Polo Museale di Sovana - Museo di San Mamiliano e Museo di San Gregorio VII (Comune di Sorano);
- il Sistema Museale Amiata con:
  - la Sezione Espositiva del Centro Studi D. Lazzaretti (Comune di Arcidosso);
  - il Centro Visite del Parco Faunistico del Monte Amiata (Comune di Arcidosso);
  - il Museo “Il Medioevo: Arcidosso e la nascita del Paesaggio Amiatino e Maremmano secoli X- XIV” (Comune di Arcidosso);
  - il “Museo Arte e Cultura Orientale (MACO)” (Comune di Arcidosso);
  - la “Collezione Armi E. Mecheroni” (Comune di Arcidosso);
  - la “Casa dei Secchi e dei Triachi” (Comune di Arcidosso);
  - la “Galleria Museo Artereastra" (Comune di Arcidosso);
  - la Raccolta d’arte di Palazzo Nerucci (Comune di Castel del Piano);
  - il Giardino “Arte a Parte” di Piero Bonacina a Montegiovi (Comune di Castel del Piano);
  - il Museo della Vite e del Vino a Montenero (Comune di Castel del Piano);
  - le Gallerie del Cornacchino (Comune di Castell’Azzara);
  - la Villa Sforzesca (Comune di Castell’Azzara);
  - la Casa Museo di Monticello Amiata a Cinigiano (Comune di Castell’Azzara);
  - il Museo etnografico di Santa Caterina a Santa Caterina (Comune di Roccalbegna);
  - il Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata (Comune di Santa Fiora);
  - il Museo dell’Olio (Comune di Seggiano)
  - il Museo Mineralogico (Comune di Semproniano);
- il Museo di Storia Naturale della Maremma (Fondazione Grosseto Cultura);
- il Polo culturale le Clarisse (Fondazione Grosseto Cultura);
- il MuseoLab (Fondazione Polo Universitario Grossetano);
- il Polo culturale Pietro Aldi di Saturnia (Banca TEMA- Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo);
- il Centro di Documentazione etrusco “Rocca di Frassinello” (Azienda

Rocca di Frassinello - Gavorrano);
- il Museo della civiltà rurale Rocca di Montemassi (Azienda Rocca di Montemassi - Castello di Albola, Roccastrada)

Art. 3 Denominazione, logo e definizione del Sistema

1 Il Sistema museale del territorio grossetano è denominato "Musei di Maremma", si estende su tutto il territorio della Provincia di Grosseto ed è pertanto un Sistema museale territoriale.

2 Il Sistema è uno strumento per favorire tra i Musei del territorio grossetano la cooperazione culturale, finanziaria, organizzativa e gestionale di una serie di attività descritte di seguito, la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, la qualificazione dell'offerta di fruizione, la comunicazione e la promozione, oltre che per facilitare il conseguimento anche in forma coordinata da parte dei singoli Musei aderenti dei requisiti richiesti dalla L.R 21/2010 per i Musei appartenenti a Sistemi.

3 La gestione dei Musei aderenti al Sistema rimane, sotto il profilo amministrativo, gestionale, istituzionale, economico, finanziario ed organizzativo, nella piena competenza e responsabilità degli Enti proprietari.

4. Il logo del Sistema è allegato al presente atto e dovrà essere utilizzato dai Musei aderenti su tutto il materiale prodotto, sia cartaceo sia informatico.

Art. 4 -Finalità

Il Sistema si propone i seguenti obiettivi:

- attivare una stretta collaborazione, sulla base di regole condivise, tra musei pubblici e privati, strutture museali e sistemi museali locali nel territorio della provincia di Grosseto;
- realizzare in forma coordinata attività di promozione, comunicazione e gestione, attività di carattere scientifico, educativo, formativo e divulgativo rivolte ai cittadini del territorio e ai visitatori/turisti, nonché migliorare la sostenibilità finanziaria e ampliare la missione culturale dei singoli musei;
- promuovere e qualificare il rapporto tra i musei ed il contesto territoriale in cui sono inseriti, al fine di migliorare la percezione del patrimonio storico, artistico ed ambientale della provincia presso la collettività e presso i visitatori/turisti;
- promuovere l'accessibilità nei Musei e nelle strutture connesse favorendo l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali e pertanto realizzando azioni coordinate per migliorare l'accesso ai Musei da parte di: visitatori con esigenze speciali; giovani e giovanissimi; turismo

internazionale;

- promuovere iniziative per diffondere la fruizione pubblica dei beni, attuando – anche in rapporto con le istituzioni scolastiche – attività didattiche ed educative che contribuiscano alla conoscenza della natura, della storia, dell'archeologia, delle tradizioni locali e della realtà contemporanea;
- ricercare economie di scala e forme di potenziamento della produzione culturale e di razionalizzazione dell'offerta museale, in sinergia con le politiche del turismo, dell'ambiente, dell'istruzione e della formazione professionale;
- sostenere le strutture più deboli aderenti al Sistema;
- attivare intese con le Soprintendenze finalizzate a favorire la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- attivare rapporti di collaborazione con i tre Ambiti turistici territoriali per la realizzazione di azioni congiunte di promozione turistica dei Musei e del territorio;
- attivare rapporti di collaborazione con altre strutture culturali presenti sul territorio quali la Provincia, Parchi naturali e culturali, Giardini d'arte, Acquari e altre strutture, al fine di ampliare e promuovere in forma coordinata le attività e l'offerta turistico/culturale.

Art.5 - Partecipazione al Sistema

1 Del Sistema fanno parte di diritto con i propri Musei i soggetti elencati in premessa e all'art. 2, ivi compreso, pur non avendo Musei propri, il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane in qualità di Ente preposto alla valorizzazione del patrimonio geominerario del territorio delle Colline Metallifere e alla promozione del turismo sostenibile nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), il quale assume all'interno del Sistema le funzioni di cui ai successivi articoli 16 e 17.

2 I soggetti aderenti al Sistema si distinguono in soci di primo livello e soci sostenitori:

- i soci di primo livello partecipano alle Assemblee politiche e tecniche con diritto di voto, beneficiano di tutti i progetti di Sistema e versano al Capofila una quota annuale definita al successivo art. 6 commi 2.a e 2.b;
- i soci sostenitori partecipano alle Assemblee politiche e tecniche senza diritto di voto, beneficiano della comunicazione, promozione e formazione di Sistema e versano al Capofila una quota annuale definita

al successivo art. 6 comma 2.c.

3. Sono soci di primo livello gli Enti locali, la Provincia e il Parco Nazionale delle Colline Metallifere, che versano la quota definita al successivo art. 7 comma 2.a.

4. I soggetti privati possono scegliere di aderire al Sistema come soci di primo livello o come soci sostenitori (art. 9.4 del Regolamento).

5. Oltre ai Musei elencati all'art. 2, possono aderire al Sistema altri Musei sia pubblici che privati purché situati nel territorio della Provincia di Grosseto e dotati dei requisiti previsti all'art. 8 del Regolamento del Sistema, nonché all'art. 17 della LR. 21/2010.

6. I Musei che vogliono aderire al Sistema dovranno inoltrare all'Assemblea domanda di ammissione secondo le modalità indicate all'art. 9. commi 1, 2 e 3 del Regolamento.

7. L'eventuale adesione al Sistema da parte di altri Musei oltre a quelli indicati all'art. 2 non comporterà la modifica della presente convenzione.

Art. 6 - Strumenti della programmazione e risorse finanziarie

1. Strumenti della programmazione del Sistema sono il bilancio e il piano programma annuale, che possono far riferimento anche ad obiettivi pluriennali.

2. I Musei aderenti partecipano alle spese generali di funzionamento del Sistema versando al Capofila del Sistema una quota annuale così stabilita:

a) per i Musei di Enti locali, ossia i soci di primo livello ai sensi del precedente art. 5 comma 3:

- fino a 3.000 abitanti: €. 1.500,00;
- fino a 5.000 abitanti €. 2.500,00;
- fino a 10.000 abitanti €. 3.500,00;
- fino a 20.000 abitanti €. 4.500,00;
- fino a 30.000 abitanti €. 5.500,00;
- oltre 30. 000 abitanti €. 6.500,00;
- il Sistema Museale Amiata versa una quota uguale a quella dell'Ente locale col numero di abitanti pari al totale degli abitanti dei Comuni che stanno nel suddetto Sistema museale, ossia €. 4.500,00;
- il Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere Grossetane versa una quota di €. 3.000,00;

b) per i privati soci di primo livello: €. 3.000,00;

c) per i privati soci sostenitori: €. 500,00.

3. Oltre alle quote di adesione, altri finanziamenti potranno essere reperiti dal Sistema con la partecipazione ai bandi regionali e ad altri eventuali bandi ritenuti utili.
4. L'eventuale variazione delle quote stabilite dall'Assemblea politica non comporterà la modifica della presente convenzione.

Art. 7 – Organi del Sistema

Sono organi del Sistema:

- l'Assemblea politica degli Enti sottoscrittori con il/la Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico con il Direttore/la Direttrice.

Art. 8 – L'Assemblea politica

1. L'Assemblea politica (di seguito Assemblea) è composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati scelti tra i membri della Giunta o del Consiglio degli Enti stessi e inviati a rappresentare il proprio Ente con pieni poteri decisionali e di voto.
2. L'Assemblea ha il compito di:

a) eleggere il/la Presidente e il/la Vice Presidente scelti/e tra i/le rappresentanti legali (o loro delegati/e ai sensi del precedente comma 1) dei soci di primo livello;

b) fornire gli indirizzi per la redazione del piano programma annuale, per la redazione dei progetti e per la realizzazione delle attività;

c) approvare il piano programma, il bilancio preventivo e il consuntivo di ciascun anno;

d) esercitare tutte le funzioni di indirizzo, controllo e sostegno rispetto alle attività programmate;

f) deliberare in merito alle nuove richieste di adesione, su istruttoria del Comitato tecnico- scientifico;

g) approvare la sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati per sviluppare percorsi di tipo culturale e turistico;

h) concedere l'utilizzo del logo per particolari iniziative di carattere culturale che rientrano tra le finalità del Sistema stesso.

3. Le modalità di riunione e di deliberazione dell'Assemblea sono regolate all'art. 4.1 del Regolamento.
4. Per lo svolgimento del loro compito, i membri dell'Assemblea non percepiscono alcun compenso dal Sistema; eventuali rimborsi spese per partecipazione alle riunioni, a convegni, fiere e altro saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Art. 9 – Il/la Presidente del Sistema

1. L'Assemblea politica è presieduta dal/dalla Presidente che viene eletto/a dall'Assemblea tra i/le legali rappresentanti dei soci di primo livello o loro delegati/e (vedi precedente art. 8.1), escluso il/la rappresentante dell'Ente che assume le funzioni di Capofila del Sistema. Nulla osta a che l'Assemblea nomini Presidente la stessa persona che ha svolto le funzioni nel mandato precedente.
2. Il/la Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea stabilendo l'ordine del giorno;
- rappresenta il Sistema e promuove gli interessi in qualunque contesto e occasione;
- cura i rapporti con altri Enti quali Regione Toscana, Soprintendenze, Ministeri, altre Amministrazioni locali nell'interesse del Sistema;
- si rapporta direttamente col Direttore/Direttrice del Sistema;
- si relaziona direttamente con i/le vari/e rappresentanti dell'Assemblea;
- può partecipare alla riunioni del Comitato tecnico-scientifico;

4. Il/la Presidente, consultato/a per vie brevi il Direttore/Direttrice e il/la Vice Presidente, può all'occorrenza concedere l'utilizzo del logo del Sistema senza riunire l'Assemblea per particolari attività di carattere culturale organizzate da altri soggetti non appartenenti al Sistema, se inerenti alle attività del Sistema stesso.
5. Il/la Vice Presidente collabora con il/la Presidente per quanto sopra e sostituisce in caso di necessità.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, Presidente e Vice Presidente non percepiscono alcun compenso dal Sistema; eventuali rimborsi spese per partecipazione alle riunioni o a convegni, fiere e altro sono a carico dell'Ente di appartenenza.

Art. 10 - Il Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico (di seguito Comitato) è composto dai Direttori e dalle Direttrici dei Musei aderenti alla Rete.
2. Sono compiti del Comitato:

- predisporre un programma annuale di attività con il relativo piano finanziario da proporre all'Assemblea, seguendo le indicazioni e le linee politiche dell'Assemblea stessa;
- proporre e predisporre i progetti da sottoporre all'Assemblea, anche in vista della partecipazione ai bandi;
- tenere i contatti con tutti i musei del Sistema e fornire sostegno e

supporto tecnico-scientifico ai Musei più piccoli;
- redigere convenzione e regolamento del Sistema;
- esaminare le domande di ammissione al Sistema da sottoporre all'Assemblea.

3. Per lo svolgimento del loro compito i membri del Comitato non percepiscono compensi dal Sistema; eventuali rimborsi o compensi per la partecipazione alle riunioni del Comitato sono a carico dell'Ente di appartenenza di ogni componente.

Art. 11 - Direttore/Direttrice di Sistema

1. Il Direttore o Direttrice di Sistema è il Direttore o Direttrice del Museo dell'Ente che assume le funzioni di Capofila.
2. Lavora a stretto contatto con il/la Presidente del Sistema secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e si avvale del supporto del Comitato tecnico-scientifico.
3. Nello specifico si occupa di:
- garantire il supporto tecnico-scientifico ed organizzativo all'attività di Presidente, Assemblea politica e Comitato tecnico-scientifico;
- riunire e coordinare il Comitato tecnico-scientifico e le commissioni ristrette nominate al suo interno;
- partecipare senza diritto di voto all'Assemblea politica facendo resoconto delle riunioni tecnico-scientifiche e delle attività del Sistema;
- redigere i verbali delle Assemblee politiche e dei Comitati tecnico-scientifici;
- realizzare le attività di base affidate al Capofila di Sistema dalla presente convenzione e quelle che verranno annualmente decise dall'Assemblea;
- gestire l'insieme delle risorse destinate alle suddette attività, siano esse le quote degli Enti aderenti al Sistema o le risorse derivate da finanziamenti di terzi (Regione o altri soggetti pubblici o privati) finalizzate alle attività del Sistema;
- curare la redazione e presentazione dei progetti per partecipare ai bandi regionali o ad altri bandi secondo le direttive dell'Assemblea;
- curare le rendicontazioni delle attività svolte direttamente come Capofila nonché raccogliere la rendicontazione delle attività sviluppate dagli altri Musei individuati quali responsabili di singoli moduli progettuali;
- rappresentare la Rete in occasione di convegni, congressi, incontri, fiere

e borse del turismo anche in collaborazione con i membri del Comitato.
4. Nel caso in cui Direttore/Direttrice non svolga in modo adeguato le funzioni assegnate, l'Assemblea potrà revocare le funzioni di Capofila al Museo di appartenenza.

Art. 12 – Distribuzione dei compiti tra i Musei appartenenti al Sistema

1. Tutti i Musei aderenti concorrono alla realizzazione delle attività del Sistema, ognuno secondo le proprie competenze e possibilità.
2. Il Capofila del Sistema assume il ruolo di coordinamento generale delle attività di Sistema (come descritto al successivo art. 13).
3. Nell'ottica dello svolgimento in forma coordinata di una serie di attività all'interno del Sistema, così come previsto all'art. 17 della L.R. 21/2010 (e successive modifiche) e ai relativi articoli del Regolamento attuativo, altri Musei del Sistema assumono il ruolo di responsabile per altre attività di base indispensabili alla vita del Sistema, come indicato ai successivi articoli 14, 15 e 16, ossia:

a) la comunicazione e la promozione;
b) la costituzione e gestione di banche dati, di strutture informatiche a rete e di strumenti gestionali per l'interscambio dati e la condivisione delle informazioni;
c) la formazione.

3. Per quanto riguarda l'attività di valorizzazione culturale, ossia la realizzazione di mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli, nonché altre azioni che il Sistema ritiene rilevanti, la presente convenzione individua all'art. 17 alcuni Musei o gruppi di Musei con specifiche competenze che potranno, di volta in volta a seconda delle risorse e dei bandi (non solo regionali), assumere il ruolo di responsabili di progetti da realizzare a beneficio del Sistema stesso. Inoltre, sempre a seconda delle risorse, dei bandi o dei progetti approvati annualmente dall'Assemblea, gli stessi Musei o altri potranno di volta in volta essere individuati quali responsabili/referenti di ulteriori moduli progettuali.
5. Possono assumere il ruolo di Capofila di Sistema e di responsabile/referente degli altri moduli progettuali esclusivamente i Musei che appartengono agli Enti di primo livello (art. 5 della presente convenzione) e che dispongono di personale adeguato a svolgere le funzioni richieste.
6. Nulla osta a che lo stesso Ente possa essere incaricato più volte di assumere le funzioni di Capofila del Sistema o di responsabile/referente per le varie

azioni portate avanti dal Sistema stesso.

13. Il Capofila del Sistema

1. Per il quinquennio 2025/2029 Capofila del Sistema dei Musei di Maremma è Comune di Massa Marittima che svolgerà questo ruolo per l'intera durata della convenzione, salvo diverse decisioni prese dall'Assemblea o per propria impossibilità sopraggiunta (cfr. comma 4 di questo articolo). La sede del Capofila è la sede del Settore Politiche culturali in Piazza XXIV Maggio 10 a Massa Marittima, e il Direttore/Direttrice dei Musei di Massa Marittima assume il ruolo di Direttore/Direttrice del Sistema Musei di Maremma.
2. Il Capofila si impegna ad assumere, tramite Direttore/Direttrice e avvalendosi dell'apparato amministrativo dell'Ente di appartenenza, tutti i compiti amministrativi, di coordinamento e gestionali necessari al funzionamento del Sistema stesso secondo le linee di indirizzo date dall'Assemblea politica, come meglio descritto all'art. 5 del Regolamento.
3. Il Capofila si impegna a garantire che le attività affidate vengano svolte in modo prioritario nel rispetto dei tempi e dei modi indicati dall'Assemblea nonché dalle prescrizioni dei bandi di finanziamento.
4. Nel caso in cui il Capofila non svolga correttamente le sue funzioni o si trovi nell'impossibilità di continuare a svolgerle, l'Assemblea individuerà un altro soggetto tra quelli che dispongono dei requisiti previsti al precedente art. 12 comma 5, fatto salvo il completamento dell'annualità in corso.
5. Per lo svolgimento di tale ruolo, al Capofila viene riconosciuto un contributo annuo a titolo di rimborso onnicomprensivo per le spese di personale pari a €. 20.000,00.

14. Il Responsabile della comunicazione e promozione

1. Il Sistema svolge in forma coordinata l'attività di comunicazione e promozione.
2. La presente Convenzione individua quale Responsabile per la comunicazione e promozione del Sistema il Capofila del Sistema stesso individuato al precedente art. 13, il quale, salvo eventuali diverse decisioni prese dall'Assemblea o per propria impossibilità sopraggiunta (cfr. comma 4 del presente articolo), svolgerà questo ruolo per l'intera durata della convenzione.
3. In questo ruolo il Capofila del Sistema Musei di Maremma assume tutti i compiti amministrativi, di coordinamento e gestionali necessari alla comunicazione e promozione del Sistema, secondo quanto meglio indicato

all'art. 5.4 del Regolamento.
3. Le risorse destinate a queste attività sono stabilite dall'Assemblea nella prima riunione di ogni anno.
4. Nel caso in cui il Capofila del Sistema non svolga correttamente le suddette funzioni o si trovi nell'impossibilità di continuare a svolgerle, l'Assemblea individuerà un altro soggetto tra quelli che dispongono dei requisiti indicati art. 12 comma 5 della presente convenzione, fatto salvo il completamento dell'annualità in corso.
5. A fronte di tali servizi, al Capofila del Sistema viene riconosciuto un contributo annuo a titolo di rimborso per le spese di personale pari al 20% dell'importo assegnato.

Art.15 – Il Responsabile della gestione delle banche dati e delle strutture informatiche a rete

1. Il Sistema dei Musei di Maremma è dotato di un gestionale informatico che permette la creazione di banche dati e di strutture informatiche a rete per:
- una comunicazione più rapida ed efficace tra tutti i Musei aderenti;
- la condivisione di documenti e informazioni;
- la creazione di una banca dati sulle attività, ivi compresi i dati sui visitatori;
- la condivisione di un calendario degli eventi dei Musei;
- la condivisione di un calendario degli eventi di area vasta non strettamente museali da utilizzare per la programmazione;
- la diffusione capillare delle informazioni attraverso le biglietterie dei Musei, gli Uffici turistici e gli operatori (alberghi, agriturismi, etc.).

2. La presente convenzione individua quale responsabile per il gestionale informatico il Comune di Massa Marittima che, salvo eventuali diverse decisioni prese dall'Assemblea o per propria impossibilità sopraggiunta (cfr. comma 5 del presente articolo), svolgerà questo ruolo per l'intera durata della convenzione.
3. In questo ruolo il Comune di Massa Marittima assume tutti i compiti amministrativi, di coordinamento e gestionali necessari al funzionamento del gestionale informatico, secondo quanto meglio indicato all'art. 5.5 del Regolamento.
4. Le risorse per quanto sopra rappresentano una spesa fissa del Sistema e saranno conferite annualmente al Comune di Massa Marittima che dovrà rendiconta il progetto realizzato rispettando i tempi e i modi definiti all'art. 5.3 del Regolamento.

5. Nel caso in cui il Comune di Massa Marittima non svolga correttamente le suddette funzioni o si trovi nell'impossibilità di continuare a svolgerle, l'Assemblea individuerà un altro soggetto tra quelli che dispongono dei requisiti indicati all'art. 12 comma 5 della presente convenzione, fatto salvo il completamento dell'annualità in corso.
6. A fronte di tali servizi, al Comune di Massa Marittima viene riconosciuto un contributo annuo a titolo di rimborso per le spese di personale pari al 20% dell'importo assegnato.

art. 16. Il Responsabile per le attività formative e di aggiornamento

1. Il Sistema promuove la realizzazione in forma coordinata di attività formative e di aggiornamento indirizzate al personale dei Musei del Sistema stesso a qualunque livello (direttori, operatori, etc.) e, a seconda dei casi, aperta anche alle guide ambientali e turistiche, agli operatori turistici in generale, agli insegnanti del territorio provinciale, al pubblico locale, ai giovani.
2. La presente convenzione individua quale responsabile per le attività formative e di aggiornamento Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere Grossetane che, salvo diverse decisioni prese dall'Assemblea o per propria impossibilità sopraggiunta (cfr. comma 5 del presente articolo), svolgerà questo ruolo per l'intera durata della convenzione tramite il proprio Direttore/Direttrice e avvalendosi dell'apparato amministrativo del proprio Ente di appartenenza.
3. Il Parco in questo ruolo assume tutti i compiti amministrativi, di coordinamento e gestionali necessari alla realizzazione di tali attività, secondo quanto meglio indicato all'art. 5.6. del Regolamento.
4. Le risorse per quanto sopra saranno conferite annualmente al Parco dal Capofila di Sistema, secondo le decisioni prese dall'Assemblea. Il Parco dovrà rendicontare al Capofila del Sistema il progetto realizzato rispettando i tempi e i modi definiti all'art. 5.3 del Regolamento.
5. Nel caso in cui il Parco non svolga correttamente le suddette funzioni o si trovi nell'impossibilità di continuare a svolgerle, l'Assemblea individuerà un altro soggetto tra quelli che dispongono dei requisiti indicati all'art. 12 comma 5 della presente convenzione, fatto salvo il completamento dell'annualità in corso.
6. A fronte di tali servizi resi al Sistema, al Parco viene riconosciuto un contributo annuo a titolo di rimborso per le spese di personale pari al 20% dell'importo assegnato.

art. 17. Altre attività

1. Il Sistema promuove la realizzazione in forma coordinata tra i Musei di altre attività quali mostre, convegni, concerti, manifestazioni, spettacoli.
2. L'Assemblea di volta in volta stabilirà le risorse da destinare a tali attività e, a seconda dei temi, individuerà i Musei responsabili, che potranno all'occorrenza partecipare direttamente a bandi (escluso il bando regionale per i Sistemi, al quale partecipa esclusivamente il Capofila) sia per conto dell'intero Sistema sia per conto di gruppi di Musei interessati alla particolare attività.
3. La presente Convenzione inoltre stabilisce che i vari Musei del Sistema, e pertanto i/le loro Direttori/Direttrici, a seconda delle competenze e delle specificità, possano di volta in volta svolgere il ruolo di consulenti/referenti sia per l'intero Sistema e sia per i singoli Musei aderenti, anche in vista della partecipazione a bandi diversi da quello regionale e possano assumere il ruolo di capofile per singole progettualità.
4. Per le attività che svolgeranno a beneficio di tutto il Sistema, i Musei che assumeranno il ruolo di responsabili di alcune azioni, come già previsto agli articoli 14, 15 e 16, riceveranno un contributo annuo a titolo di rimborso per le spese di personale pari al 20% dell'importo assegnato.

art. 18 - Impegni dei Musei aderenti al Sistema

1. I Musei aderenti al Sistema si impegnano a rispettare la presente Convenzione e tutto quanto indicato nel relativo Regolamento.

Art. 19 – Durata e proroga

1 La durata della presente convenzione è stabilita in anni 5 (cinque) a far data dal 01/01/2025.
2 Gli Enti aderenti dovranno ratificare l'approvazione della presente Convenzione e del Regolamento allegato presso i propri organi preposti entro mesi 3 (tre) dall'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea avvenuta in data 13(12/2024, pena l'esclusione dal Sistema.
3 La convenzione potrà essere prorogata di altri 5 anni (cinque) alla scadenza su approvazione unanime dell'Assemblea.
4 La convenzione potrà essere risolta anticipatamente qualora gli Enti aderenti, di comune accordo e all'unanimità, individuino nuove forme giuridiche e organizzative per la gestione del Sistema o insorgano motivi diversi per lo scioglimento.

Art. 20 – Recesso

Gli Enti che intendono recedere dal Sistema dovranno regolarsi secondo quanto meglio dettagliato all'art. 11 del Regolamento.

Art. 21 – Norme transitorie

Nelle more dell'approvazione della presente convenzione, resta in vigore la convenzione precedente.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali effettuato dal Sistema dei Musei di Maremma nell'ambito delle attività descritte nella presente convenzione, avviene nel rispetto di quanto dispone il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione individuata quale Capofila del Sistema assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4. par. 1 del citato Regolamento UE 2016/679. Pertanto il trattamento dei dati nell'ambito del Sistema dei Musei di Maremma per le finalità stabilite dalla presente convenzione è realizzato in conformità alla regolamentazione dell'Amministrazione cui sono state assegnate le funzioni di Capofila del Sistema.

Le Amministrazioni responsabili delle altre attività di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente convenzione, se diverse dall'Amministrazione cui appartiene il Capofila, assumono il ruolo di titolari del trattamento dei dati relativamente alle loro funzioni e sono nominate dal proprio titolare responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

Allegato 1

Firme digitali dei Sindaci o loro delegati degli Enti/Istituzioni che aderiscono al Sistema Musei di Maremma

Per il Comune di Castiglione della Pescaia

.....

Per il Comune di Follonica

.....

Per il Comune di Gavorrano

.....

Per il Comune di Grosseto

.....

Per il Comune di Magliano in Toscana

.....

Per il Comune di Manciano

.....

Per il Comune di Massa Marittima

.....

Per il Comune di Monte Argentario

.....

Per il Comune di Orbetello

.....

Per il Comune di Pitigliano

.....

Per il Comune di Scansano

.....

Per il Comune di Scarlino

.....

Per il Comune di Sorano

.....

Per l'Unione dei Comuni dell'Amiata Grossetano

.....

Per il Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere Grossetane

.....

Per la Fondazione Grosseto Cultura

.....

Per l'Azienda Rocca di Frassinello

.....

Per la Fondazione Polo Universitario Grossetano

.....

Per la Banca Tema Vita

.....

Per l'Azienda Rocca di Montemassi - Castello di Abola

.....

Per il Giardino Viaggio di Ritorno

.....

Per l'Orto Botanico Corsini di Porto Santo Stefano

.....

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI MUSEI DI MAREMMA

1. Premessa

Il Sistema dei "Musei di Maremma" nasce come "Rete museale della Provincia di Grosseto" nel 2003 per iniziativa della Provincia che, dando seguito agli impulsi della L.R. n. 89/80 (che prevede l'opportunità per gli Enti locali di creare Sistemi museali) e alle indicazioni delle L.R. 85/1998 (che attribuisce alle Province il ruolo di promotore di forme di coordinamento e cooperazione tra Enti), già dal 2002 incarica il Cles di Roma di realizzare uno studio di fattibilità per iniziare un percorso volto alla creazione di una Rete di Musei del territorio con la finalità di favorire, anche attraverso economie di scala e condivisione di risorse *"la cooperazione, la valorizzazione dei patrimoni e delle relazioni tra strutture museali e territorio, la promozione, la qualificazione dell'offerta, la dotazione di professionalità, nonché il conseguimento da parte dei singoli Musei degli standard minimi di qualità emanati dal Ministero (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei ex D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6)*".

I fondatori della Rete dei Musei di Maremma sono dunque la Provincia con i Comuni del territorio grossetano che nel 2003 erano proprietari di Musei. Questi Enti hanno approvato nel 2004 nei rispettivi organi preposti una convenzione che ne ha regolamentato il funzionamento. La convenzione, prorogata senza modifiche al termine del primo quinquennio, è rimasta in vigore fino al 31/12/2014. Nel corso degli anni 2003/2014 si sono uniti alla Rete altri Comuni che nel frattempo hanno aperto propri Musei, e il Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere Grossetane (2012).

A gennaio del 2015 è entrata in vigore una nuova convenzione con scadenza 31/12/2019, nella quale si è tenuto conto dei principi espressi dalla L.R. 21/2010 e del riassetto della Provincia. La nuova convenzione ha reso possibile l'accesso alla Rete da parte di Musei di Enti e Istituzioni private del territorio grossetano.

Nel 2019 i Musei aderenti alla Rete hanno espresso la volontà di rinnovare la convenzione fino a tutto il 2024 e di volerne adeguare la struttura alle indicazioni della L.R. 21/2010 nel frattempo aggiornata dalla Regione Toscana e del Decreto Ministeriale 113/2018 "*Adozione dei livelli minimi*

uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale", modificandone il nome in "Sistema Musei di Maremma" anziché "Rete".
Prima della scadenza del quinquennio, l'Assemblea degli Enti aderenti al Sistema riunita il **13 dicembre 2024** ha espresso la volontà di rinnovare la Convenzione senza modifiche sostanziali fino a tutto il 2029.
L'elenco dei Musei appartenenti al Sistema è indicato all'art. 2 della Convenzione alla quale è allegato quale parte integrante e sostanziale il presente Regolamento.

2. Denominazione e logo

Il Sistema che unisce i Musei del territorio della Provincia di Grosseto è denominato "Musei di Maremma" ed è un Sistema museale territoriale. Qualunque Museo pubblico o privato del territorio grossetano può aderire a tale Sistema.
Il logo dei Musei di Maremma è allegato alla Convenzione e deve essere utilizzato nel materiale promozionale prodotto da tutti i Musei come indicazione di appartenenza.

3. Convenzione e Regolamento

Il Sistema dei Musei di Maremma è costituito sulla base della Convenzione sottoscritta dagli Enti proprietari dei Musei aderenti. Alla Convenzione è allegato il presente Regolamento che definisce il funzionamento del Sistema nonché gli standard minimi e gli impegni di ciascun Museo che ne fa parte, e rappresenta pertanto il riferimento sia per i Musei che già sono parte del Sistema sia per quelli che intendono fare domanda di adesione.
Il presente Regolamento ha come principali obiettivi:

- definire il funzionamento del Sistema;
- stabilire lo svolgimento in forma coordinata delle attività di base per la vita del Sistema, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento attuativo della L.R. 21/2010;
- determinare, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 21/2010, i requisiti minimi di cui ogni Museo deve disporre per far parte del Sistema;
- stabilire gli impegni di ogni singolo museo che appartiene al Sistema;
- stabilire le modalità di adesione da parte di altri Musei pubblici e privati del territorio grossetano;
- prevedere forme di accordo con altre strutture culturali del territorio grossetano.

4. Funzionamento del Sistema

Come previsto dalla Convenzione, sono organi del Sistema l'Assemblea politica dei soggetti aderenti con il/la Presidente e il Comitato tecnico-scientifico con il Direttore o la Direttrice di Sistema. Il presente Regolamento definisce le modalità di funzionamento di questi organi.

4.1. L'Assemblea politica

a) L'Assemblea politica svolge funzioni di indirizzo ed è composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati scelti tra i membri della Giunta o Consiglio degli Enti stessi.

b) Il nominativo di ogni rappresentante **dovrà essere comunicato ufficialmente da ciascun Ente alla prima riunione dell'Assemblea dopo l'entrata in vigore della Convenzione**. In caso di sostituzione del rappresentante, l'Ente è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo nominativo sia al capofila che al/alla presidenza.

c) In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il rappresentante dell'Ente può inviare un proprio sostituto munito di delega scritta e con potere decisionale e di voto; con le stesse modalità potrà delegare anche il rappresentante di un altro Ente.

d) L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente almeno due volte all'anno, ma si riunisce ogni volta che lo richieda la necessità di prendere decisioni. Può essere convocata anche su richiesta di almeno la metà più uno degli aderenti al Sistema con diritto di voto, qualora il/la Presidente non provvedesse a farlo.

e) Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice e la riunione è valida quando sia presente, in prima convocazione, la metà più uno degli aderenti e **in seconda convocazione almeno tre membri**, ivi compreso/a il/la Presidente.

f) All'Assemblea possono partecipare senza diritto di voti anche i soci sostenitori di cui all'art. 5 comma 2 della Convenzione e all'art. 10.4 del presente Regolamento.

g) Delle sedute dell'Assemblea viene redatto un verbale a cura del Direttore/Direttrice del Sistema. Il verbale sarà inviato per vie brevi ai membri presenti, i quali invieranno con lo stesso mezzo le proprie osservazioni entro un termine massimo di tre giorni; decorso il termine in assenza di osservazioni, il verbale si intende approvato e verrà inviato a tutti i

membri dell'Assemblea stessa, che ne recepiranno le decisioni anche se assenti alla consultazione. Il verbale così approvato diventa esecutivo.
h) L'Assemblea ha il compito di:

a) eleggere Presidente e Vice Presidente scelto/a tra rappresentanti (o loro delegati ai sensi dell'art. 8.1. della Convenzione) dei soci di primo livello;

b) fornire gli indirizzi per la redazione del piano programma annuale, per la redazione dei progetti e per la realizzazione delle attività;

c) approvare il piano programma, il bilancio preventivo e il consuntivo di ciascun anno;

d) esercitare tutte le funzioni di indirizzo, controllo e sostegno rispetto alle attività programmate;

f) deliberare in merito alle nuove richieste di adesione, su istruttoria del Comitato tecnico- scientifico;

g) approvare la sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati per sviluppare percorsi di tipo culturale e turistico;

i) concedere l'utilizzo del logo per particolari iniziative di carattere culturale che rientrano tra le finalità del Sistema stesso.

Alle riunioni dell'Assemblea il/la Presidente può invitare, se lo ritiene utile e opportuno, specialisti o gestori di servizi di interesse per il Sistema, allo scopo di approfondire particolari argomenti o progetti da sottoporre all'attenzione dei Musei aderenti.

4.2. Presidente

a) Il/la Presidente viene eletto/a dall'Assemblea tra i legali rappresentanti dei soci di primo livello o loro delegati (art. 8.1 della Convenzione e art. 4.1. del presente Regolamento), escluso il rappresentante dell'Ente che assume le funzioni di Capofila del Sistema. Nulla osta a che l'Assemblea nomini Presidente la stessa persona che ha svolto le funzioni nel mandato precedente.
b) La riunione dell'Assemblea per l'elezione del/della Presidente potrà essere convocata e presieduta dal/dalla Presidente uscente o dal/dalla Vice Presidente o, in caso di impedimento di entrambi, dal Capofila del Sistema.
c) Il/la Presidente resta in carica per tutta la durata della Convenzione, salvo revoca da parte dell'Assemblea per eventuali inadempienze o problematiche insorte, o per dimissioni del/della Presidente stesso/a o per fine mandato dell'organo dell'Ente di appartenenza. In questo caso l'Assemblea eleggerà un/a nuovo/a Presidente secondo le modalità sopra indicate.
d) Il/la Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea stabilendo l'ordine del giorno;
- rappresenta il Sistema e ne promuove gli interessi in qualunque contesto e occasione;
- cura i rapporti con altri Enti quali Regione Toscana, Soprintendenze, Ministeri, altre Amministrazioni locali nell'interesse del Sistema;
- si rapporta direttamente con i vari rappresentanti dell'Assemblea;
- si rapporta direttamente col Direttore/Direttrice del Sistema;
- può partecipare alla riunioni del Comitato tecnico-scientifico.

e) Il/la Presidente inoltre:

- consultati per vie brevi Direttore/Direttrice e Vice Presidente, può all'occorrenza concedere l'utilizzo del logo del Sistema senza riunire l'Assemblea per particolari attività di carattere culturale organizzate da altri soggetti non appartenenti al Sistema, se inerenti alle attività del Sistema stesso.

f) Il/La Vice Presidente collabora con il/la Presidente per quanto sopra e lo/la sostituisce in caso di necessità con gli stessi compiti e attribuzioni.
g) Per lo svolgimento dei propri compiti, Presidente e Vice Presidente non percepiscono alcun compenso dal Sistema; eventuali rimborsi spese per partecipazione alle riunioni o a convegni, fiere e altro sono a carico dell'Ente di appartenenza.

4.3. Il Comitato tecnico-scientifico

a) Il Comitato tecnico-scientifico, composto da Direttori/Direttrici dei Musei aderenti come indicato all'art. 10 della Convenzione, si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità.
b) Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico sono valide, in caso di necessità di votazione, quando sia presente, in prima convocazione, la metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione almeno tre membri, ivi compreso Direttore/Direttrice. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
b) Delle riunioni verrà redatto a cura del Direttore/Direttrice di Sistema un verbale che sarà inviato per vie brevi a tutti i presenti, i quali faranno le proprie osservazioni con lo stesso mezzo entro il termine massimo di tre giorni. Decorsi i termini stabiliti, il verbale si intende approvato anche in assenza di risposte e verrà inoltrato a tutti i componenti del Comitato che ne recepiranno le decisioni anche se assenti alla consultazione. Il verbale così approvato diventa esecutivo.

d) Per svolgere al meglio le sue funzioni, il Comitato può nominare al suo interno commissioni ristrette ad alcuni dei suoi componenti per particolari progetti o programmi. I risultati dell'attività di tali commissioni saranno riportati al Comitato intero ai fini dell'adozione delle decisioni conseguenti. Direttori/Direttrici dei Musei responsabili di specifiche attività (come da articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione) costituiscono già di fatto un comitato ristretto che si può riunire in particolare in occasione delle attività di progettazione e redazione del piano programma annuale da proporre all'Assemblea.
e) Il/la Presidente del Sistema può partecipare alle riunioni del Comitato tecnico/scientifico.
f) Alle riunioni del Comitato possono essere invitati specialisti o referenti di aziende e società o cooperative e gestori di servizi di interesse per il Sistema, allo scopo di approfondire particolari argomenti o progetti da sottoporre all'Assemblea.
g) I membri del Comitato tecnico possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto in supporto ai propri referenti politici e in supporto a Direttore/Direttice di Sistema per illustrare le varie proposte. In particolare, parteciperanno sempre all'Assemblea Direttori/Direttrici dei Musei responsabili di specifiche attività e progetti di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione per illustrarne lo stato di avanzamento.

4.4. Direttore/Direttrice di Sistema

a) Direttore/Direttrice di Sistema è il Direttore o la Direttrice del Museo Capofila.
b) Il Direttore/Direttrice svolge le funzioni di coordinamento generale dell'attività del Sistema e tutti i compiti elencati all'art. 11 comma 3 della Convenzione, ossia:

- garantire il supporto tecnico-scientifico ed organizzativo all'attività del/della Presidente, dell'Assemblea politica e del Comitato tecnico-scientifico;
- riunire e coordinare il Comitato tecnico-scientifico e le commissioni ristrette nominate al suo interno;
- partecipare senza diritto di voto all'Assemblea politica facendo resoconto delle riunioni tecnico-scientifiche e delle attività del Sistema;
- redigere i verbali delle Assemblee politiche e dei Comitati tecnico-scientifici;

- realizzare le attività di base affidate al Capofila di Sistema dalla presente convenzione e quelle che verranno annualmente decise dall'Assemblea;
- gestire l'insieme delle risorse destinate alle suddette attività, siano esse le quote degli Enti aderenti al Sistema o le risorse derivate da finanziamenti di terzi (Regione o altri soggetti pubblici o privati) finalizzate alle attività del Sistema;
- curare la redazione e presentazione dei progetti per partecipare ai bandi regionali o ad altri bandi secondo le direttive dell'Assemblea;
- curare le rendicontazioni delle attività svolte direttamente come Capofila nonché raccogliere la rendicontazione delle attività sviluppate dagli altri Musei individuati quali responsabili di singoli moduli progettuali;
- rappresentare la Rete in occasione di convegni, congressi, incontri, fiere e borse del turismo anche in collaborazione con i membri del Comitato.

c) Il Direttore o la Direttrice inoltre:

- partecipa alle riunioni dell'Assemblea politica senza diritto di voto.
- rappresenta il Sistema in tutte le occasioni ufficiali in cui sia necessario, ossia convegni, incontri, borse e fiere del turismo, etc.
- cura i rapporti con la Regione Toscana, con la Soprintendenza e con altri Enti e Istituzioni secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Comitato tecnico-scientifico.

5. Svolgimento in forma coordinata delle attività di base del Sistema

5.1. Il Sistema, ai sensi del Regolamento attuativo della L.R. 21/2010, svolge in forma coordinata le attività di base indispensabili alla vita del Sistema stesso ossia: il coordinamento generale del Sistema, affidato al Capofila; la comunicazione e la promozione; la formazione; la gestione di banche dati, di strutture informatiche a rete e di strumenti gestionali per l'interscambio dati e la condivisione delle informazioni; l'organizzazione di mostre, convegni, concerti, spettacoli, e altre attività indicate agli artt 14, 15, 16 e 17 della Convenzione.

5.2. Il Capofila del Sistema, attraverso il Direttore o la Direttrice di Sistema:

- predispone il piano programma annuale con il relativo piano finanziario da sottoporre all'Assemblea e ne cura il rendiconto finale;
- redige i progetti per la partecipazione ai bandi regionali o altri bandi secondo le decisioni dell'Assemblea;

- iscrive a bilancio del proprio Ente e gestisce le risorse del Sistema, sia quelle derivate dalle quote versate dai Musei aderenti sia quelle dovute ai finanziamenti dei bandi regionali o eventuali altri bandi secondo le decisioni dell'Assemblea, occupandosi di tutte le azioni relative fino alla completa realizzazione dei progetti (atti amministrativi, ricerche di mercato, richieste di preventivi, gare per appalti, acquisti, forniture, incarichi, impegni di spesa e pagamenti, trasferimento delle risorse stabilite dall'Assemblea agli altri Musei che assumono il ruolo di responsabili di altri moduli progettuali) e alla loro rendicontazione finale nel rispetto dei tempi stabiliti;
- sviluppa attività di ricerca di bandi di finanziamento per la realizzazione di progetti di Sistema da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico e al/alla Presidente per il successivo passaggio in Assemblea politica.

5.3. I Musei individuati dalla Convenzione quali responsabili delle altre attività di base per il funzionamento del Sistema (articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione) o individuati di volta in volta dall'Assemblea per attività diverse che verranno stabilite, dovranno:

- iscrivere a bilancio del proprio Ente e gestire le risorse destinate a questo modulo progettuale;
- concorrere alla progettazione dell'attività e presentarla al Comitato tecnico-scientifico e all'Assemblea;
- redigere gli atti amministrativi necessari (ricerca di mercato, richieste di preventivi, incarichi, impegni di spesa e pagamenti);
- realizzare interamente le attività assegnate;
- rendicontare al Capofila le attività nel rispetto dei modi e nei tempi da questo indicati.

I suddetti Musei dovranno disporre di personale adeguato a svolgere le funzioni richieste.

5.4. Il Museo che assume il ruolo di responsabile della comunicazione e promozione (art. 14 della Convenzione) assume tutti i compiti amministrativi, di coordinamento e gestionali necessari alla realizzazione di tale attività, e precisamente:

- la gestione del sito internet e dei profili social;
- la gestione dell'Ufficio stampa;

- la gestione dell'attività di scouting delle informazioni sulle attività dei Musei e le manifestazioni e iniziative del territorio per implementare il sito, i social e il gestionale informatico;
- l'acquisto e inserzione di pagine e spazi promozionali;
- la realizzazione e diffusione di materiale promozionale a stampa (depliant, guide, etc.);
- la partecipazione a fiere e borse del turismo culturale;
- l'organizzazione di un calendario di Sistema per le attività sviluppate sia direttamente dai Musei sia dal Sistema stesso nell'ambito di manifestazioni quali ad esempio Amico Museo, Notti dell'Archeologia, Estate al Museo, Natale al Museo, altre;
- altro che verrà stabilito dall'Assemblea secondo le risorse annualmente destinate a questo specifico modulo di azioni.

5.5. Il Museo responsabile del gestionale informatico per le banche dati e le strutture informatiche a rete (art. 15 della Convenzione) assume tutti i compiti amministrativi, di coordinamento e gestionali necessari alla realizzazione di tale attività, ivi compresi i rapporti con i Musei per l'inserimento delle informazioni necessarie e i rapporti con il soggetto incaricato dell'attività di scouting delle informazioni sulle attività dei Musei e le manifestazioni e iniziative del territorio, come da precedente art. 5.4.

5.6. Il Museo che assume il ruolo di responsabile per la formazione e l'aggiornamento (art. 16 della Convenzione) assume tutti i compiti amministrativi, di coordinamento e gestionali necessari alla realizzazione di tali attività, e precisamente:

- organizza la formazione individuando gli spazi dove riunire gli iscritti ai corsi, provvedere a dare la massima diffusione alla formazione presso tutti i soggetti potenzialmente interessati, gestire le iscrizioni, tenere contatti con i docenti e gli iscritti;
- promuove presso i Musei aderenti al Sistema le attività formative realizzate dal Settore Musei della Regione Toscana e coordinarne l'eventuale organizzazione di moduli sul territorio grossetano.

5.7. Altri Musei, come previsto all'art. 17 della convenzione, possono assumere all'interno del Sistema il ruolo di referenti in rapporto alle proprie specifiche competenze e/o per specifici progetti finanziati con le risorse del Sistema o con bandi diversi dal bando regionale. Tali Musei, che assumono tutti i compiti amministrativi, di coordinamento e gestionali necessari alla realizzazione dell'attività assegnata, possono partecipare direttamente per

conto di tutto il Sistema o per conto di gruppi di Musei a tutti i bandi destinati ai Musei (escluso quello regionale destinato ai Sistemi museali al quale partecipa il Capofila), in accordo con il Sistema e previo assenso da parte dell'Assemblea. Le risorse di co-finanziamento destinate a tali progetti saranno individuate di volta in volta a seconda dei bandi.

5.8. Il Museo Capofila e i Musei individuati quali responsabili o referenti di attività specifiche assumono tale ruolo per tutta la durata della Convenzione, salvo:

- eventuali diverse decisioni dell'Assemblea;
- eventuale recesso da parte del Museo stesso per sopraggiunte proprie problematiche.

5.9. In caso di recesso dal ruolo assegnato dalla Convenzione per il quinquennio di riferimento, il Museo che intende recedere dovrà:

- darne comunicazione scritta a cura del legale rappresentante alla prima riunione utile dell'Assemblea;
- completare il progetto eventualmente assegnato nell'anno in corso fino alla rendicontazione finale.

5.10. In caso di inadempienza del Museo Capofila o di uno dei Musei referenti/responsabili di particolari azioni, l'Assemblea nominerà un nuovo Capofila o referente/responsabile scelto tra i soggetti di primo livello indicati all'art. 12 comma 5 della Convenzione.

5.11. Tutti gli Enti proprietari dei Musei individuati quali responsabili o referenti di attività specifiche (ivi compreso il Capofila) si obbligano a svolgere le funzioni assegnate in modo prioritario tramite Direttore/Direttrice del proprio Museo e con il supporto dell'apparato amministrativo, nel rispetto dei tempi previsti in base alle scadenze e alle esigenze del Sistema.

6. Il ruolo del Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere Grossetane

6.1. Il Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere Grossetane fa parte del Sistema dei Musei di Maremma dall'anno 2012 pur non avendo Musei propri, ma abbracciando un territorio nel quale si trovano diversi Musei e zone di interesse geo-minerario tutelate e valorizzate dal Parco stesso.

6.2. All'interno del Sistema il Parco è il referente per la promozione del turismo sostenibile nel territorio dei Musei di Maremma nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile – CETS (art. 17 della Convenzione). In questo ruolo il Parco potrà, in accordo col Sistema nel suo insieme e con i

singoli Musei, realizzare e promuovere pacchetti legati al turismo sostenibile, in particolare per scolaresche e gruppi.
6.3. Il Parco prevede nel proprio bilancio triennale la quota fissa annuale di adesione al Sistema di €. 3.000,00 e la impegna e la eroga al Capofila del Sistema secondo le modalità previste per gli altri Enti e Istituzioni aderenti (art. 9 di questo Regolamento).

7. Requisiti minimi dei Musei che fanno parte del Sistema

7.1. I Musei che fanno parte del Sistema come soci di primo livello devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- avere adottato con atto ufficiale dall'organo competente un regolamento basato sul format predisposto dalla Regione Toscana ai sensi del Decreto Ministeriale n. 113/2018 "Adozione dei livelli uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale";
- avere un direttore o un referente tecnico/scientifico, anche condiviso con altri Musei o Istituzioni;
- osservare un'apertura al pubblico più ampia possibile, compatibilmente con le proprie risorse, con orari che saranno indicati sul sito dei Musei di Maremma e nel materiale promozionale e che dovranno prevedere:
    - alcune aperture nei fine settimana tra giugno e settembre;
    - alcune aperture nel periodo natalizio;
    - alcune aperture nel periodo pasquale;
    - aperture su richiesta almeno per gruppi e scolaresche anche al di fuori dell'orario prestabilito e nei periodi di chiusura;
    - su richiesta per iniziative speciali del Sistema come ad esempio educational per giornalisti, formazione, altro.

7.2 Il mancato rispetto di uno solo dei punti sopra indicati comporta l'uscita del Museo dal Sistema, fatto salvo il saldo della quota di partecipazione al Sistema stesso relativa all'anno di riferimento.
7.3 I Musei che fanno parte del Sistema non possono aderire ad altro Sistema territoriale, ma possono aderire a Sistemi tematici.

8. Impegni dei Musei che fanno parte del Sistema

8.1. Tutti i Musei che fanno parte del Sistema si impegnano a:
a) garantire la disponibilità nel proprio bilancio delle quote annuali secondo gli importi spettanti, così come indicati all'art. 6 della Convenzione;
b) impegnare in modalità triennale tali quote ed erogarle annualmente al Capofila del Sistema entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al fine di

permettere lo svolgimento senza soluzione di continuità delle attività di base previste;
c) garantire l'aggiornamento del proprio regolamento in caso si rendesse necessario apportarvi modifiche, in modo che sia sempre conforme alle indicazioni regionali e/o ministeriali;
d) aggiornare annualmente il data base regionale alle scadenze indicate dalla Regione Toscana;
e) compilare annualmente i questionari relativi ai dati ISTAT con le scadenze previste dall'ISTAT stesso;
f) aggiornare e implementare regolarmente la banca dati del gestionale informatico di Sistema;
g) inserire almeno trimestralmente sul sito dei Musei di Maremma i dati sui visitatori, e inserire il dato finale entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
h) lavorare 'a sistema' garantendo:

- la presenza del proprio Direttore/Direttrice alle riunioni tecnico-scientifiche del Sistema;
- la presenza del proprio/a rappresentante politico/a alle riunioni dell'Assemblea di indirizzo del Sistema;
- la collaborazione alla progettazione centralizzata, che terrà conto delle professionalità scientifiche dei vari Musei aderenti e delle disponibilità economiche;
- la partecipazione del proprio personale, sia interno sia esterno (ossia appartenente a cooperative o altri soggetti cui è affidata la gestione dei servizi al pubblico) ai corsi di formazione in materia di musei e attività/gestione museale organizzati dal Sistema e dalla Regione Toscana;

i) garantire il collegamento tra il Sistema e gli operatori museali delle proprie strutture di qualunque livello al fine di permettere la circolazione delle informazioni e l'applicazione delle linee di indirizzo del Sistema stesso;
l) garantire da parte degli operatori museali la conoscenza del Sistema, dei Musei che vi appartengono, delle attività che svolgono (anche mediante la frequentazione del sito, dei social e del gestionale) e assicurarsi che siano in grado di fornire informazioni ai visitatori e di promuovere il Sistema nel suo insieme;
m) utilizzare il logo dei Musei di Maremma su tutti i materiali prodotti per le proprie attività (locandine per incontri, conferenze, mostre; depliantistica; pannelli; striscioni; etc);

n) garantire la visibilità dei Musei di Maremma, e dunque l'appartenenza al Sistema, sul proprio sito internet, sui propri social, nelle biglietterie dei Musei e, laddove possibile, anche negli uffici turistici di riferimento;
o) partecipare ad una calendarizzazione comune degli eventi e delle attività utilizzando il gestionale informatico del Sistema al fine di evitare sovrapposizioni di eventi almeno all'interno dei territori omogenei e limitrofi e almeno per eventi importanti e di maggior risonanza;
p) comunicare per tempo, anche mediante il gestionale informatico, i programmi delle proprie attività/iniziative e aggiornarli tempestivamente in caso di variazioni al fine di permetterne la promozione da parte dell'Ufficio stampa del Sistema;
q) realizzare almeno due eventi di Sistema all'anno, ossia eventi in linea con e all'interno della programmazione annuale dei Musei di Maremma e/o di manifestazioni regionali: Amico Museo, Notti dell'Archeologia, altro;
r) curare l'aggiornamento e l'implementazione delle informazioni nella propria sezione del sito dei Musei di Maremma, e in particolare tenere sempre aggiornati gli orari e modificarli tempestivamente in caso di variazioni;
s) **garantire il collegamento con l'Ufficio stampa del Sistema** in merito alle proprie attività al fine di permetterne la pubblicazione sul sito e sui social nonché permettere la predisposizione/diffusione di comunicati stampa in caso di eventi di maggior rilievo; nel caso in cui l'Ente proprietario del Museo disponga di un proprio Ufficio stampa, favorire la collaborazione tra questo con l'Ufficio stampa di Sistema;
t) assicurare la presenza e la distribuzione nella propria biglietteria dei materiali di promozione del Sistema e di eventuali materiali promozionali di altri Musei del Sistema;
u) comunicare entro un mese dall'insediamento dell'Assemblea e del/della Presidente, il nominativo del/della rappresentante politico/a per l'Assemblea e del Direttore/Direttrice del Museo per il Comitato.
8.2. Il mancato rispetto di quanto indicato a) e b) comporta l'esclusione del Museo nell'anno considerato sia dalle attività del Sistema sia dai bandi ai quali il Sistema partecipa (ad esempio, dal bando regionale).
8.3. Il mancato rispetto dei punti c), d) ed e) comporta l'esclusione del Museo dalla partecipazione ai bandi regionali in quanto il rispetto di quei punti è obbligatorio per i Musei appartenenti a Sistemi che beneficiano dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 17 della L.R. 21/2010.
8.4. Il mancato rispetto di altri punti comporta un richiamo da parte del Comitato tecnico-scientifico del Sistema e, in caso di totale inadempienza,

l'esclusione dai progetti del Sistema per l'anno successivo, fatto salvo il pagamento della quota dell'anno in corso.

9. Indicazioni per i Musei che intendono entrare a far parte del Sistema

9.1. I Musei che intendono richiedere l'adesione ai Musei di Maremma dovranno:

- inoltrare domanda al/alla Presidente del Sistema allegando il proprio regolamento con l'atto di approvazione del proprio organo competente e la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- approvare, una volta che il Sistema ha accolto la domanda, con atto ufficiale dell'organo preposto la Convenzione di Sistema e il relativo Regolamento;
- impegnare ed erogare al Capofila la quota spettante per l'anno in corso;
- garantire il rispetto della Convenzione e del Regolamento.

9.2. La domanda di ammissione al Sistema sarà esaminata in prima battuta dal Comitato tecnico-scientifico, che avrà il compito di verificare i requisiti necessari; una volta approvata dal Comitato, la domanda sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea alla prima riunione utile.

9.3. I Musei appartenenti a Enti pubblici saranno ammessi al Sistema, dopo l'istruttoria di cui sopra, come soci di primo livello e pertanto dovranno erogare al Capofila una quota annuale di adesione secondo il numero degli abitanti del proprio Ente di appartenenza (come indicato all'art. 6 comma 2 lettera a) della Convenzione), e avranno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto nonché di beneficiare di tutti i progetti e le attività del Sistema.

9.4. I Musei privati possono scegliere tra due livelli di partecipazione:

a. come socio di primo livello dietro pagamento al Capofila di una quota di adesione annuale di €. 3.000,00, che dà diritto a beneficiare di tutti progetti e le attività del Sistema e di partecipare con diritto di voto all'Assemblea e al Comitato;
b. come socio sostenitore dietro pagamento di una quota di adesione annuale di €. 500,00 che dà diritto a beneficiare dell'attività di comunicazione Sistema (ufficio stampa, sito internet e gestionale informatico, social, depliant cumulativi, pagine promozionali, etc.) e di partecipare all'Assemblea e al Comitato tecnico senza diritto di voto.

9.5. I Musei privati possono, eventualmente, modificare il loro status di socio di primo livello o di socio sostenitore inoltrando all'Assemblea una richiesta scritta. Il passaggio avverrà nell'anno successivo a quello della richiesta, salvo diverse decisioni da parte dell'Assemblea.
9.6. I soggetti ammessi alla Rete dovranno sottoscrivere la Convenzione e il Regolamento.
9.7. Tutti i Musei, sia di primo che di secondo livello, potranno eventualmente partecipare a singoli progetti di Sistema a seconda dei bandi erogando al Capofila o al Museo responsabile di progetto quote aggiuntive rispetto alla quota annuale, che verranno quantificate di volta in volta a seconda del progetto stesso.
9.8. L'ingresso di un nuovo Museo nel Sistema non comporta la modifica della Convenzione né del Regolamento. Spetta al Capofila di Sistema l'aggiornamento del testo con l'aggiunta del nuovo Museo.

10. Rapporti del Sistema con altri soggetti pubblici e privati di promozione culturale e turistica del territorio

10.1. Il Sistema promuove la creazione di rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati di promozione culturale e turistica del territorio. In particolare:

a. promuove rapporti di collaborazione con la Soprintendenza e col Polo Museale della Toscana (e pertanto con le aree archeologiche e i Musei gestiti da quest'ultimo) allo scopo di creare sinergie, scambiare professionalità, realizzare la promozione congiunta delle attività, nonché attivare forme di consulenza e di collaborazione da parte dei funzionari esperti per i vari Musei del Sistema;
b. promuove rapporti di collaborazione con gli Ambiti turistici del territorio allo scopo di attivare sinergie per la realizzare di una promozione congiunta anche mediante la realizzazione di materiale promozionale, la partecipazione del Sistema insieme agli Ambiti a borse e fiere del turismo, e all'attivazione di altre forme di collaborazione che si ritenessero utili per una miglior conoscenza e promozione dei Musei e del territorio;
c. promuove la collaborazione con altre strutture culturali presenti sul territorio quali la Provincia, Parchi naturali e culturali, Giardini d'arte, Acquari e altre strutture, al fine di ampliare e promuovere in forma coordinata le attività e l'offerta turistico/culturale.

10.2. In particolare, allo scopo di attivare al meglio la collaborazione con i tre Ambiti di destinazione turistica del territorio grossetano e mantenere attivi rapporti e collegamenti, l'Assemblea individuerà tra i propri membri che partecipano ai tavoli degli Ambiti un referente per ogni area in qualità di portavoce dei progetti del Sistema presso gli Ambiti stessi e viceversa; eventualmente, potrà essere individuato dall'Assemblea anche un referente tecnico per ogni area che potrà partecipare ai tavoli tecnici degli Ambiti.
10.3. Allo scopo di attivare al meglio la collaborazione con la Soprintendenza e il Polo Museale della Toscana, i referenti dei due Enti potranno essere di volta in volta invitati a partecipare ai tavoli tecnici del Sistema in occasione di specifici progetti o attività.

11. Recesso

I Musei che intendono uscire dal Sistema dovranno:

a) dare comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea entro tre mesi dalla fine dell'anno, al fine di permettere la predisposizione del bilancio di previsione dell'anno successivo;
b) regolarizzare previamente la propria partecipazione finanziaria mediante estinzione della quota relativa all'anno in cui si presenta richiesta di recesso e dell'eventuale quota di finanziamento relativa a progetti già iniziati riferiti allo stesso esercizio;
c) portare a compimento, nel caso di Musei responsabili o referenti di progetti e attività, tutto quanto assegnato e previsto dall'anno in corso.

12. Trattamento dei dati personali

12.1. Il trattamento dei dati personali effettuato dal Sistema dei Musei di Maremma nell'ambito delle attività descritte nel presente regolamento avviene nel rispetto di quanto dispone il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

12.2. L'Amministrazione individuata quale Capofila del Sistema assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4. par. 1 del citato Regolamento UE 2016/679. Pertanto il trattamento dei dati nell'ambito del Sistema dei Musei di Maremma per le finalità stabilite dalla Convenzione e dal presente Regolamento è realizzato in conformità alla regolamentazione dell'Amministrazione cui sono state assegnate le funzioni di Capofila del Sistema.

12.3. Le Amministrazioni responsabili delle altre attività di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione, se diverse dall'Amministrazione cui appartiene il Capofila, assumono il ruolo di titolari del trattamento dei dati relativamente alle loro funzioni e sono nominate dal proprio titolare responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.